

SALVATORE GIAMMUSSO

BLASUCCI RETTORE MAGGIORE DI SICILIA E TERMINE DEL REGOLAMENTO

Trascrivo dal Tannoia:

"Raffreddate le cose, vari incidenti vi furono, che maggiormente ingrossarono gli animi tra queste Case, e quella di Sicilia, e tra queste e quelle della Romagna. Volendo il Procuratore veder maggiormente stabilita nello Stato la Congregazione, mezzo non lasciò per ribattere il chiodo e fissarlo. Ottenuto il consenso del Papa, Capitolo si convocò a' 15 Ottobre nella Casa di Scifelli, ed eletto restò in Rettore Maggiore il medesimo Presidente de Paola. Anch'essi i Siciliani si dichiararono divisi da noi, e fu eletto Rettore Maggiore in quell'Isola il Padre D. Pietro Blasucci. Vale a dire, che scissi, ed alienati gli animi, disperata per noi si vide qualunque risorsa. Temendo i nostri restare acefali nella morte di Monsignore, anch'essi nel medesimo mese, tenuto Capitolo, col permesso del Re nella Casa di Ciorani, elessero di lui Coadiutore colla futura successione il Padre D. Andrea Villani. Io non entro in altre particolarità di queste vicende, riserbando a chi sarà per tesserne il filo"¹.

Accetto modestamente il suadente invito del p. Tannoia a tessere "il filo" degli avvenimenti, ma sulla scorta di documenti originali. E' bene prima tratteggiare la figura dell'uomo Blasucci fino all'elezione di Rettore Maggiore di Sicilia, perché la sua personalità emerge tra lo svolgersi della storia della Congregazione narrata dai documenti che saranno riprodotti.

Nacque il 22 febbraio 1722 in provincia di Potenza, a Ruvo del Monte, l'antica "terra Rufrorum" o "Rubrorum", che può significare tanto "terra dei rovi" quanto "terra dei rossi". Di ingegno vivace e intraprendente, assunse la direzione della famiglia alla morte

¹ TANNIOIA A., *Della Vita ed Istituto del Venerabile Servo di Dio Alfonso M. Liguori Vescovo di S. Agata de' Goti e Fondatore della Congregazione de' Preti Missionarii del SS. Redentore*, Napoli presso Vincenzo Orsini, 1798, 1800, III, lib. 4, cap. 27, p. 144. Riproduzione anastatica 1982.

del padre, fu maestro di scuola elementare, impartì lezioni di filosofia ad alcuni giovani e aiutò lo zio materno, arciprete D. Donato Antonio Carnevale, nel lavoro parrocchiale.

Conobbe il padre d. Alfonso de Liguori per la sua fama di santità, e anche perché suo fratello Domenico, più giovane di lui di tre anni, era entrato nella Congregazione del SS. Redentore. Domenico lo spinse con diverse lettere a seguirlo nella vocazione e nell'ultima del 17 luglio 1752 da Materdomini gli consigliò la fuga di nascosto: "Ora vi dico di nuovo, che non palesi cosa alcuna a casa sua, ma subito si parta spiccato il tutto insaputa di tutti, potendosene andare in qualche paese vicino, ed ivi prendere una cavalcatura e venirsene qua, senza pensare a cosa alcuna"².

Pietro Paolo mise in atto la fuga e si recò a Materdomini. La famiglia lo inseguì reclamando a gran voce il suo ritorno. Si venne con i superiori a un compromesso. Il giovane sarebbe andato a Pagani dove si trovava il fondatore, il quale avrebbe deciso della vocazione del postulante. Parafrasando l'evangelista Marco potremmo ripetere: "Alfonso fissatolo lo amò"³.

Pietro Paolo entrò nel Noviziato a Ciorani e poi fu trasferito a Deliceto per gli studi; qui due santi fissarono su di lui lo sguardo. Racconterà egli stesso: "Mi occorrono due profezie fattemi l'una dal Padre D. Alfonso per lettera, l'altra da Fratello Gerardo a voce, mentre io era semplice studente non Sacerdote in Iliceto. In una lettera il Liguori mi scrisse così: "Voi siete un niente, pure Iddio vuole gran cosa da voi". Fratello Gerardo guardando me seduto fuori la casa cogli altri compagni studenti mi disse: Con questo mi contento di fare a parte de' meriti"⁴.

Venne ordinato sacerdote il 15 aprile 1754 a Bovino dal vescovo diocesano mons. Tommaso Pacelli. Il 12 novembre 1755 fu trasferito con altri studenti a Pagani per alleggerire il collegio di Deliceto. Nel novembre del 1756 partecipò alle missioni che i Redentoristi per la prima volta tenevano in Calabria, suscitando l'entusiasmo dei giovani. L'8 gennaio 1757 da Mormanno scriveva a s. Alfonso: "I giovani sono vivaci, di bello ingegno, graziosi, amabili, risoluti e spiritosi sin, per dirla, dentro le fascie. Basta vedere solo i fanciulli di 3 o 4 anni col loro cappottino e sandaletti (giacché dui in Mormanno son tutti zoccolanti) parlare con franchessa, rispondere

² AGHR, *Autografi* di Domenico Blasucci.

³ Mc 10, 21.

⁴ AGHIR, XXXVII B.

all'impronto a' cittadini e forestieri con animo intrepido, come se fossero figli tutti di cavalieri. Padre mio, è una meraviglia. I giovani da noi esaminati di 16 e 17 anni sono assai abili, nella spiega capicissimi, mostrano veramente abilità grande e spirito. Che voglio dirle? Mi affligge il cuore di scluderli, li tengo in canzona e vado differendo sino al nostro ritorno e sino a che ricevo da V. P. gli ordini espressi"⁵.

Nel novembre del 1757 i Redentoristi ritornarono in Calabria, ma nel numero dei missionari non c'era il Blasucci. Il Fondatore l'aveva destinato ad altri posti di responsabilità: prefetto e professore di filosofia dei chierici studenti a Ciorani; poi nel luglio del 1761 è nominato rettore della comunità di Materdomini. In fine nell'agosto del 1761 è convocato a Pagani: s. Alfonso ha "determinato di mandare il padre Blasucci superiore"⁶ del piccolo drappello di missionari, che fra un mese si sarebbe imbarcato a Napoli per trapiantare un ramoscello dell'albero della Congregazione in Sicilia. Il de Liguori poteva veramente scrivere al vescovo di Agrigento Andrea Lucchesi Palli: "Abbiamo tagliato del miglior panno che si aveva in casa".

Sul Blasucci riportiamo questa testimonianza: "Stando in Sicilia per molti anni, perché colla dottrina splendeva in lui somma prudenza, era consultato da uomini di gran nome, Parrochi, Religiosi, e Vescovi nelle cose più difficili, e fu celebre direttore di anime. In somma era l'oracolo di tutta quell'Isola"⁷. E di lui stesso diceva: "Questa benedetta Sicilia mi ha consumata la salute. Ma volentieri sacrificio tutto per una causa di tanta gloria di Dio. La sola ubbidienza è capace di farmi desiderare coteste parti"⁸. Ora parliamo del Blasucci Rettore Maggiore di Sicilia.

I. BLASUCCI RETTORE MAGGIORE DI SICILIA

Morto il primo agosto 1787 mons. Alfonso de Liguori, mentre i figli addolorati tributavano al desideratissimo Padre i pietosi uffici funebri, il p. Andrea Villani che gli succedeva nel governo della

⁵ AGHR, XXXVIII B 5.

⁶ *Lettere di S. Alfonso*, I 459.

⁷ AGHR, XXXVII B II 3.

⁸ AGHR, XXXVII B II 2.

Congregazione del Regno di Napoli, a scanso di equivoci o di contestazioni e per ogni evenienza, fece ratificare la sua successione con atto notarile alla presenza dei rettori delle quattro case del Regno: Nicola Mansioni, Pasquale Caprioli, Nicola Tozzoli, Baldassare Apicella. L'atto fu steso dal notaio Giovanni De Novi il 3 agosto 1787 nella cappella della Casa di S. Michele di Pagani⁹.

Una diecina di giorni dopo il possesso ufficiale del Villani, giunse a Pagani da Agrigento una lettera del p. Blasucci, che aveva indirizzata al fondatore il 25 luglio 1787. La lettera, come era naturale, finì nelle mani del Rettore Maggiore Villani, il quale lesse fra l'altro "ho comunicato ai compagni professi il tenor della sua lettera, con cui c'inculca l'accettazione del Regolamento. Per grazia di Dio non ho incontrato in essi loro la menoma ripugnanza di accettarlo, ed in fatti l'hanno accettato ben volentieri"¹⁰.

La lettera per il p. Villani sarà stata di grande consolazione e di lieto auspicio per il suo governo, ignaro però che sotto la studiata e diplomatica fraseologia si celava la sorniona realtà che il Regolamento non era stato accettato.

Nel 1789 scadeva il triennio iniziato nel 1786 e bisognava procedere alla nomina dei nuovi Rettori. Il Regolamento non dava nessuna prescrizione particolare; diceva semplicemente che il Rettore Maggiore "eleggerà i Superiori locali, i quali ordinariamente dureranno per soli tre anni, quando non saranno confermati dallo stesso Rettore Maggiore"¹¹.

Le Costituzioni del 1764 dettavano invece questa norma sapiente: "Ogni tre anni si faranno i nuovi Rettori, si terrà una consulta generale, in cui interverranno tutti i Rettori delle case, per fare presente al Rettore Maggiore i bisogni spirituali e temporali di quelle, ed insieme il carattere distinto de' soggetti, la loro età e condizione, portando ognuno a quest'effetto in scriptis lo stato particolare della sua, per così darsi al nuovo Rettore dal P. Rettore Maggiore i dovuti ed opportuni rimedi"¹².

A rigore con l'introduzione del Regolamento cessava l'obbligo delle Costituzioni del 1764, pure il p. Villani stimò opportuno di rinverdirlo, molto più che la morte del Fondatore segnava la fine

⁹ AGHR, II B 59.

¹⁰ AGHR, XXI N 2.

¹¹ AGHR, F 0 7 cap. III n. 11.

¹² *Codex Regularum et Constitutionum Congregationis SS. Redemptoris, annis 1764, 1855, 1894, Romae 1896, n.600.*

d'un'epoca e l'inizio di un'altra e la nuova riceveva dalla passata in triste eredità il Regolamento, che aveva diviso la Congregazione, e ora la Consulta generale sarebbe stata un'ottima occasione di incontrare gli esponenti delle comunità, e fare una verifica di queste per un rilancio.

Con i rettori delle quattro comunità di Napoli, il Villani convocò anche quelli delle case di Sicilia, cioè Blasucci per Agrigento e Garzia per Sciacca. Siccome l'adunanza era fissata per la seconda metà di giugno del 1789, l'avviso sarà stato mandato in Sicilia in anticipo, probabilmente il mese di marzo, perché gli interessati avessero il tempo utile di disporre la loro partenza dopo le missioni.

La nomina dei superiori avvenne il 19 giugno, come sappiamo dal Kuntz¹³; e che in quell'occasione si tenne l'adunanza l'attesta il p. Vincenzantonio Giattini esplicitamente: "nel vedersene chiamati due per assistere in Napoli al congresso per l'elezione de rispettivi Superiori". E lo stesso Giattini continuando, senza mezzi termini, a chiare note, ci ammannisce una sensazionale novità: "I Siciliani... si negarono assolutamente [di andare], dicendo, che stante il cenato editto doveano farsi il loro capo in Sicilia, e propri Superiori Nazionali"¹⁴. Quale editto?

Da tempo la corte di Napoli perpetrava ai danni della Chiesa le più inique angherie, che raggiunsero il colmo sotto i segretari di Stato Bernardo Tanucci e il siciliano Marchese della Sambuca. Quando nel gennaio del 1786 fu nominato segretario di Stato il marchese Domenico Caracciolo fino allora Vicerè di Sicilia, "appena ebbe in mano la direzione della cosa pubblica, vide stringente la necessita di ricomporre le faccende religiose del regno, dissestato quanto mai per le fatali providenze tannucciane e sambuchesche. Più di trenta chiese erano prive dei loro pastori; le babie, gli spogli, il monte frumentario, le commende, i benefici ecclesiastici in mano di secolari o inesperti o irreligiosi; a regolari vietata la dipendenza dai superiori di Roma, e tolta l'immunità ai vescovi; impedito ai fedeli il ricorso alle congregazioni romane; bandito il nunzio apostolico, tolte al Padre comune dei fedeli ogni facoltà di comunicare co' cristiani del regno di Napoli, senza che le sue lettere ottenessero prima la facoltà regia dopo il sindacato di qualche paglietta, avvocato

¹³ *Commentaria* XII, 127.

¹⁴ Cfr. *Relazione* del p. Giattini.

della corona. Mosso dall'utilità pubblica, esperto delle cose e vecchio ormai sopra la settantina, e in fondo cristiano credente sebbene filosofo, il Caracciolo si adoperò subito per una riconciliazione con Roma¹⁵.

Pio VI da parte sua accettò di buon grado la proposta e mandò a Napoli mons. Lorenzo Caleppi per trattare l'auspicato Concordato. Ma per i maneggi della regina Carolina e del generale Giovanni Acton, le speranze concepite con tanta gioia svanirono come nebbia al vento, e nel gennaio del 1788 il Caleppi se ne ritornò a Roma senza aver concluso nulla. La partenza non ebbe il significato di una rottura completa; per cui nel 1790 furono di nuovo riprese le trattative. Ma anche questa seconda volta non si concluse nulla e le cose naufragarono per sempre nel 1792.

Durante il periodo di sospensione fra le due fasi del Concordato, con una serie di soprusi "i regii ministri della corte napoletana si accinsero ad ottenere il loro scopo per la via più spiccia delle violenze, poco badando alla ragione politica e religiosa, che legittimasse quella maniera di operare". Uno di questi soprusi "fu un regio editto, col quale il Re di Napoli emancipava da ogni dipendenza romana le comunità religiose del suo regno e in molti articoli disponeva le norme, con le quali si dovevano regolare d'ora in avanti frati e monache nelle loro relazioni di ordine domestico, religioso e civile".

L'editto che portava la data del 1 settembre 1788, fu pubblicato "con li Trombetti Reali nelli luoghi soliti e consueti della fedelissima città di Napoli" il 3 dello stesso mese¹⁶. Costava di sette commi e nel primo si intimava categoricamente: "Aboliamo ed escludiamo dal governo de' monasteri, case religiose e congregazioni dei nostri regni ogni superiorità, autorità ed ingerenza degli esteri, per effetto di che le comunità religiose esistenti nei nostri regni, senza eccettuarne alcuna, saranno per l'avvenire del tutto indipendenti da tali superiori, siano generali, siano procuratori generali, siano qualsivogliano altri"¹⁷.

Il Blasucci come per tanti anni aveva saputo interpretare l'aspetto del cielo agrigentino, così seppe distinguere i segni dei tempi

¹⁵ RINIERI I., *Della Rovina di una Monarchia*, Torino 1901, 17.

¹⁶ Cfr. *op. cit.* pag. 245. Per tutta la storia del Concordato cfr. la prima parte dell'opera da cui abbiamo estratte le notizie citate.

¹⁷ AGHR, IV A 6.

contenuti nel detto comma dell'editto. Da filosofo -era stato professore di filosofia ai chierici di Ciorani- egli faceva questo raziocinio: la Sicilia costituisce un regno completamente autonomo da quello di Napoli, benchè sotto lo stesso re, ma che è Ferdinando IV per Napoli e Ferdinando III per la Sicilia. Conseguenza: siamo una nazione diversa da quella di Napoli, facciamoci Superiori nazionali.

"Infatti previo il permesso di S. E. Vicerè quelli si unirono, fecero il capo, e Superiori tutti. Quale capitolo fu anche da quel Governo approvato"¹⁸. Risultarono eletti: Pietro Paolo Blasucci Rettore Maggiore, Vincenzantoio Giattini Procuratore, Rettore di Agrigento Giuseppe De Cunctis e Rettore di Sciacca Biagio Garzia.

La mossa dei Siciliani non fu un atto di ribellione ai superiori di Napoli, perché essi giuridicamente dipendevano soltanto dal p. De Paola, unico superiore legittimo della Congregazione. Che se fino allora si erano mantenuti con il consenso dello stesso De Paola, in rapporti esterni con i superiori di Napoli, ciò era per prudenza ed evitare di essere denunciati al Re e costretti ad accettare il Regolamento. Ma ora che il nuovo decreto metteva nelle loro mani un'arma sicura per debellare il pericolo, lo manovrarono con abilità e sottile diplomazia.

Naturalmente rimasero fedeli al p. De Paola, anzi si può far l'ipotesi che prima di fare il passo decisivo, l'abbiano tenuto informato. Difatti in una nota al piano di unione elaborato dai confratelli napoletani nel giugno del 1791, il p. De Paola, che conosceva tutta la portata dell'iniziativa dei Siciliani, giustamente osservava: "Il P. Blasucci, dato che fosse un Superiore indipendente ed assoluto, l'elezione è stata nulla, perché contraria ai canoni ed alla Regola"¹⁹.

E il p. Villani in una lettera del 3 giugno dello stesso anno, scrivendo al p. Tannoia, dirà esplicitamente: "I Padri di Sicilia sono uniti, e dipendenti dall'autorità del Padre Superiore e Generale dello Stato"²⁰.

L'elezione di Rettore Maggiore del Blasucci non si disciolse in una fatua messinscena, ma fu una reale presa di potere a norma della Regola di Benedetto XIV e delle Costituzioni del 1764. Del suo governo ci sono pervenuti gli Atti della Visita canonica della casa di Agrigento e la sola notizia di quella di Sciacca.

¹⁸ AGHR, *Relazione* del p. Giattini.

¹⁹ AGHR, III B 44.

²⁰ AGHR, III B 45.

Dopo la Visita dell'autunno 1766, nessuna altra se ne era tenuta più in Sicilia. E' vero che il p. Blasucci in una sua lettera del novembre 1767 al fondatore lo pregava di mandare per Visitatore il p. Villani o il p. Fiocchi o di venire egli stesso in persona²¹, ma tutto rimase un pio desiderio per allora o in seguito. Da notare che se il Blasucci in passato aveva invocata la venuta di un visitatore, apertasi poi la triste parentesi del Regolamento, possiamo essere certi che non solo non la richiese più, ma avrà fatto positivamente tutto il possibile per sottrarre la Sicilia al controllo dei confratelli di Napoli per essere lasciati in pace e indisturbati nell'osservanza della Regola di Benedetto XIV.

Il p. Giuseppe De Cunctis nella lettera al p. Villani del 2 novembre 1785 gli dice con velenosa acrimonia: "Son di parere che a tutto ciò ci colpino i Superiori Maggiori di costì... perché mai hanno mandato qui un P. Visitatore, così per vedere il fare della Comunità, come i portamenti del Rettore e darci le dovute providenze"²².

Gli Atti della casa di Agrigento sono datati da Licata il 1 dicembre 1791, dove il Blasucci che si firma Rettore Maggiore si trovava forse in missione. Nell'introduzione leggiamo: "Regolamento della Visita alla casa di Girgenti fatta dal P. Pietro Paolo Blasucci Rettor Maggiore delle Case della Congregazione del SS. Redentore, per lo buon'ordine, osservanza delle Costituzioni, e aumento dello Spirito de' Soggetti di essa Casa"²³.

Come dicevamo, per la Visita di Sciacca possediamo la sola notizia nella Visita del p. Mennone alla stessa casa nel giugno del 1821: "Si confermano tutte le ordinazioni di tutte le Visite precedenti, e di tutte le Circolari de' PP. Rettori Maggiori Blasucci, e Mansioni che si abbiano qui per espresse, cioè due Visite fatte dal primo nel 1791, e 1794"²⁴.

II. TERMINE DEL REGOLAMENTO

a) Il p. Antonio Tannoia in una lettera del 19 maggio 1780 scrivendo a mons. Giuseppe Carafa, segretario della sacra Congre-

²¹ AGHR, XXVII B II 2.

²² AGHR, XXI 3.

²³ *Archivio Proc. Siciliana*.

²⁴ *l. c.*

gazione dei Vescovi e Regolari, così sintetizzava il Regolamento interiore:

"I voti di povertà, castità ed ubbidienza, oltre che [il Maione] l'ha spiegati a modo suo, si sono ridotti a giuramento, ma tale che non hanno bisogno di essere dispensati da chiunque. La povertà viene offesa; la vita comune non è nominata, il governo è tutto alterato e sconvolto; e finalmente come il Capitolo, mettendo altre cose, di nove anni in nove anni, si è tolto di mezzo, anche il voto e giuramento di perseveranza, spiegandosi di essere nella sua piena libertà ogni soggetto a potersene uscire, sempre che vuole di Congregazione, e con questo restare sciolto ancora da' giuramenti suddetti, di povertà, di castità ed ubbidienza e da ogni altra obbligazione che mai coll'Istituto si sia contratto, senza che si ricerchi di essere dispensati da chiunque persona. Tale è il Regolamento che si è presentato alla Maestà del Principe e l'Istituto è stato approvato, non come corpo ecclesistico dipendente dal Papa, ma come corpo politico dipendente dal solo Sovrano. E quel che è più, si è alterato e contraffatto anche ne' punti più essenziali che facevano il costitutivo dell'opera"²⁵.

I fratelli coadiutori Francesco Antonio Romito e Alessio Pollio, a scagionare il fondatore di questa triste vicenda, così attestarono con giuramento dinanzi al notaio Domenico Cavalli il 3 febbraio 1789 nella casa di Pagani:

"Il servo di Dio, secondo il suo costume, mandava i fogli in bianco da lui firmati a un certo don Angelo Maione, allora della Congregazione del SS. Redentore e suo procuratore in Napoli, con facoltà di servirsene nel disbrigo dei molteplici affari per scrivere lettere e libelli da presentare in suo nome, senza però che il Maione glieli trasmettesse perché li avesse letti ed espresso il proprio parere a voce o in scritto, non dubitando il de Liguori che il Maione trasgredisse minimamente il suo pensiero, avendolo trovato fino allora sincero nella gestione degli affari a lui commessi"²⁶.

Per fronteggiare l'incresciosa situazione, s. Alfonso convocò un'assemblea a Pagani, la quale di fronte all'imbarazzante dilemma di sopravvivere dando un consenso qualsiasi al Regolamento, o di morire rifiutandolo in blocco, stimò prudente di accet-

²⁵ AGHR, XXVIII O (S. A. V. 12).

²⁶ AGHR, S. A. V. 10.

tarlo con alcune riserve di coscienza. Si elessero nuovi consultori generali, nuovo procuratore, lo stesso s. Alfonso diede le proprie dimissioni, ma venne confermato e gli fu messo al fianco il p. Bartolomeo Corrado come vicario o coadiutore. Uno dei nuovi consultori era il p. Blasucci e s. Alfonso glielo avrà ufficiamente. Ma il Blasucci rispose che non poteva allontanarsi da Agrigento ed espresse un suo pensiero: se si fosse presentata al re la Regola di Benedetto XIV coi come era, sarebbe stata senz'altro approvata. L'opinione del Blasucci fece presa su s. Alfonso, il quale vide in lui l'uomo del momento e gli scrisse angosciato il 19 agosto 1780: "Quella vostra lettera potea molto giovare; ma con tutto ciò vedo la Congregazione quasi perduta... Si avrebbe da parlare al Re, perché il Cappellano Maggiore è quello che ci ha ruinato"²⁷.

S. Alfonso contava 87 anni. Il 28 giugno 1783 mandò alle case del regno e di Agrigento una circolare, indicando il Capitolo per l'elezione di un suo Vicario con diritto di successione: "Vedendomi per la mia decrepitezza e per i mali corporali che soffro, impotente al governo della Congregazione, ho pensato di farmi eleggere un coadiutore colla futura successione nella carica di Rettor Maggiore dopo la mia morte, e colla stessa autorità"²⁸. Il capitolo fu celebrato a Ciorani dal 4 al 16 agosto, sotto la presidenza del p. Villani, per delega di s. Alfonso che rimase a Pagani per i suoi acciacchi. Il Blasucci segretario. Il Villani venne eletto coadiutore di s. Alfonso con diritto di successione²⁹.

La partecipazione del Blasucci al capitolo a nome dei padri di Agrigento, non implicava che questi avessero accettato il Regolamento, perché furono sempre contrari e il Papa con un decreto del 19 dicembre 1783 li considerò membri della Congregazione, purché avessero osservato la Regola di Benedetto XIV "sine ulla mixtura"³⁰. Il Villani venutone a conoscenza ne 1785 dalle referenze del p. Lauria e dalle lettere del p. De Cunctis, li espulse dalla Congregazione di Napoli minacciandoli di deferirli al re. Per salvarli il cardinale Branciforte, vescovo di Agrigento, li ingaggiò come missionari diocesani.

Così non poteva durare e il Blasucci per salvare le apparenze fece atto di sottomissione al Villani, ma a tre condizioni: non scri-

²⁷ *Lettere s. Alfonso*, II, 550-553.

²⁸ *Lettere s. Alfonso*, II, 640.

²⁹ *Lettere di s. Alfonso*, II, 644-651.

³⁰ AGHR, XXI 3.

vere più al De Cunctis, nominare il p. Garzia rettore di Agrigento, scrivere al medesimo una lettera distensiva. Le tre condizioni nascondevano un'abile mossa: non scrivendo al De Cunctis si esauriva la fonte d'informazione di ciò che accadeva ad Agrigento, nominando il Garzia rettore si bloccava la potenziale nomina a rettore del De Cunctis considerato l'eroe del regalismo; e la lettera distensiva costituiva un documento che in Agrigento tutto filava bene.

La questione, nonostante i contrari, fu sottoposta ai periti di Napoli, i quali "come i Settanta Interpreti si trovarono di un sentimento": non muovere le acque, non fare nessun passo presso il re, accettare le tre condizioni del Blasucci, scrivere al cardinale Branciforte per indurre i padri di Agrigento ad accettare il Regolamento, e se il cardinale non si prestasse, servirsi in via amichevole dell'arcivescovo di Palermo Ferdinando Sanseverino, chiamare il p. Blasucci per trattare cose "de bono et aequo"³¹.

Mentre a Napoli si discuteva sulla sorte dei siciliani, Roma apriva loro le braccia. Il Blasucci apparentemente si era mostrato disponibile con il Villani, in realtà chiese al p. De Paola l'aggregazione effettiva e formale alla Congregazione riconosciuta dal Papa, con i privilegi e le facoltà che godevano i padri dello Stato pontificio. Lasciò però che agissero i padri Siciliani. Difatti il p. Giattini si portò a Roma e trattò l'affare personalmente con il p. De Paola, il quale fu lieto di accogliere la domanda che fu ratificata dal Papa Pio VI il 22 luglio 1786³².

In seguito il De Paola con tre lettere del mese di novembre indirizzate due al Garzia e l'altra al Giattini, chiarì che il rettore pro tempore della casa di Agrigento era il suo vicario in Sicilia, e a lui venivano conferite tutte le facoltà, compresa quella di aprire la casa di Sciacca. Questa difatti venne aperta il 10 marzo 1787 dallo stesso Garzia, e il Blasucci che rimase in Agrigento fu il vicario del p. De Paola. Le lettere del De Paola erano segretissime. Ma il p. De Cunctis, le carpì e ne mandò una copia al Villani. Il quale scrisse al Garzia minacciando di accusarli al re se non accettassero il Regolamento. Il Garzia calmò le acque, come l'8 giugno 1787 comunicò il p. Negri al p. Tannoia: "Il rettore Garzia ha scritto con sommissione e vuole dal nostro padre licenza di ricevere due sacerdoti per il rimpiazzo di Sciacca e far professione a due fratelli laici"³³.

³¹ AGHR, XXXIX 113.

³² AGHR, II B 62.

³³ AGHR, XXXIX 113.

Tale "sommisione" fu l'ultimo tocco al quadro dell'era alfonsiana; poi la cornice con la lettera amletica di Blasucci del 25 luglio 1787: "Quando non s'impedisce la gloria di Dio, e l'esercizio delle nostre missioni, non curemus de modo"³⁴. Il 1° agosto moriva il fondatore. Alla distanza di un anno e un mese Ferdinando IV emanò il Decreto, che nelle mani dei Siciliani fu un'arma per sottrarsi al controllo dei napoletani e non accettare il Regolamento.

I superiori di Napoli quando appresero la sconvolgente notizia, che come nota il Tannoia "anch'essi i Siciliani si dichiararono divisi da noi, e fu eletto Rettore Maggiore di quell'Isola il Padre D. Pietro Blasucci", ci fu una levata di scudi avverso i ribelli, con ricorsi e contro ricorsi al re. Ma alla fine si concretizzò ciò che prescriveva l'editto al numero due: "Li regolari de' nostri Regni continueranno a vivere colle stesse Costituzioni, colle quali hanno professato".

Il p. Giattini che come Procuratore seguì la causa in prima persona, raccolse tutto il carteggio in un plico o Relazione che fortunatamente si conserva nell'archivio generale di Roma, scritta di propria mano. Dopo una introduzione in cui è esposto lo stato delle cose, riporta tutti i documenti legati insieme da una didascalia chiarificatrice. La trascrivo fedelmente, senza nulla omettere o aggiungere.

II. TERMINE DEL REGOLAMENTO

b) Il Dispaccio del 17 aprile 1790 che imponeva ai Padri di Sicilia di "vivere coll'osservanza delle Regole originarie di tale Istituto", diede alla storia della navicella della Congregazione del SS.mo Redentore, una nuova rotta diretta al porto dell'unione.

Il padre Giattini con il canto del Te Deum nell'animo volò a Roma per comunicare al Generale De Paola la strabiliante notizia. Il padre De Paola anch'egli si associò all'inno di ringraziamento al Signore, perché vide nel Dispaccio dei Siciliani la via che portava all'unione della Congregazione. A questo scopo mandò il padre Giattini a Pagani per convincere quei confratelli a fare domanda al Re per avere lo stesso privilegio.

³⁴ AGHR, XXI N 2.

Il Giattini a Pagani trovò la maggioranza di buona volontà e tenne informato il De Paola, il quale soddisfatto così scrisse da Roma il 12 maggio 1790 al padre Tannoia:

"Voglio credere che il Dispaccio uscito a favore dei Padri Siciliani voglia illuminare, o per meglio dire, che abbia illuminato cote sti altri nostri Padri. Io dissi al P. Giattini che subito si fosse portato in Nocera a concertar tutto, ne le insinuai il modo di tenersi e come regolarsi. Sento che si farà e ne spero buon esito: ed ecco accomodate le cose miracolosamente per vie indirette; ed io ci darò tutta la mano, appunto perché non riguardo me ma la sola gloria di Dio e la Congregazione"³⁵.

A trattare l'affare non fu scelto il padre Cardone, o forse sarà stato lui a rifiutarsi, amareggiato della sconfitta; venne deputato il consultore generale padre Giovanni Battista Di Costanzo; ma il testo della domanda fu redatto dal padre Giattini, sua infatti è la grafia. In essa dopo esposti i fatti con sincerità spettanti al Regolamento, si concludeva:

"Avendosi benignata la Maestà Vostra di sovraneamente ordinare a favore de' cennati Padri di Sicilia di non esser tenuti a solennizzare con giuramenti i voti semplici, ma che vivessero colle regole originarie dell'Istituto, con cui hanno visuto finora; animati si sono i ricorrenti a presentarsi avanti al trono della Maestà Vostra, acciò qual vero Padre de' suoi sudditi, trattasse ugualmente i suoi figli e l'aggraziasse come quelli di non aggiungere, neppure per i novelli candidati, che si risolveranno aggregarsi ad opera sì pia, ma ordinasse che tanto i presenti quanto i futuri vivessero secondo l'originaria forma, stabilita dal lodato Fondatore Monsignor Liguori con i voti semplici, come si visse dal nascere della Congregazione sino all'anno 1781, acciò così essendo tutti uguali non succedessero disturbi; anzi dandosi la mano ne' spirituali bisogni, potessero meglio attendere e corrispondere alla propria vocazione"³⁶.

Il 10 luglio la supplica fu rimessa dal Re al Cappellano Maggiore perché esprimesse il proprio parere; ed il 31 dello stesso mese, il Cappellano Maggiore, esaminate le consulte del suo predecessore mons. Testa, fu di parere che il Re poteva benevolmente aderire

³⁵ AGHR, V F 29.

³⁶ AGHR, III B 51.

"alle istanze dei Padri tutti della Missione del Regno di Napoli con estendere ad essiloro quanto ha prescritto colla sovrana Risoluzione de' 17 aprile del corrente anno pei Missionari di Sicilia, cioè che debbano vivere coll'osservanza delle Regole originarie del di loro Istituto e che non debbono perciò essere tenuti a solennizzare i voti semplici col giuramento, posteriormente introdotto, restando ferme le precedenti reali Risoluzioni de' 19 dicembre 1752, 21 agosto 1779 e 22 gennaio 1780"³⁷.

Il Re si conformò benignamente al giudizio del Cappellano Maggiore, e il 9 ottobre dello stesso anno uscì il seguente Dispaccio.

"Ill.mo Signore. Propostasi al Re la consulta di V. S. Ill.ma de' 31 del passato luglio, S. M. ha approvato quanto Ella ha proposto; inerendo alle istanze de' PP. tutti Missionari di questo Regno di Napoli, ha determinato, che si estenda ad essoloro quanto si è prescritto colla Sovrana Risoluzione de' 17 Aprile del corrente Anno per gli Missionari del Regno di Sicilia, cioè che debbano vivere coll'osservanza delle regole originarie del loro Istituto, e che non debbano perciò esser tenuti a solennizzare i voti semplici col giuramento posteriormente introdotto; restando ferme le precedenti risoluzioni regali de' 19 Dicembre 1752, 21 Agosto 1779 e 22 Gennaio 1780. Laonde nel Real Nome lo partecipo a V. S. Ill.ma per sua intelligenza, e perché Ella stessa comunichi questa Sovrana Determinazione alla Congregazione della Missione del Redentore di questo Regno di Napoli per l'osservanza.

Palazzo 9 Ottobre 1790

Carlo de Marco

Ill.mo Signore Monsignore Cappellano Maggiore"³⁸.

Alla prima lettura del Dispaccio saltò subito come pugno nell'occhio l'incongruenza dell'inciso che si leggeva verso la fine: se da una parte si permetteva, anzi si imponeva l'osservanza delle regole originarie, dall'altra si diceva senza mezzi termini che doveva rimanere in vita il decreto del gennaio del 1780, cioè il Regolamento che come vipera tanto veleno aveva iniettato dalle sue ghiandole nell'albero della Congregazione. Si ricorse al Re domandando di chiarire la posizione. E il 23 ottobre si ebbe il Dispaccio che dissipava qualunque dubbio:

³⁷ *Commentaria Kuntz XII, 428 ss.* Non sono riuscito a rintracciare il documento nell'AGHR.

³⁸ AGHR, III B 51. Esiste una copia anche nell'*Archivio* della Provincia di Sicilia.

"Ill.mo Signore: Dopo la Reale Risoluzione del dì 9 del cadente, con la quale S. M. prescrisse, che i Missionari della Congregazione del Rettore debbano vivere colle regole primitive del loro istituto, senza far uso del giuramento ne' voti semplici, il Rettor Maggiore di tal Congregazione ha fatto presente al Re, come possa indursi equivoco nella esecuzione della medesima, per essersi soggiunto di rimaner ferme le antecedenti Reali Determinazioni, senza escludersi quella de' 22 Gennaio 1780, con la quale l'alterazione delle regole primitive fu confermata, onde ha chiesto che ciò si dichiari per quiete degl'Individui di tal Congregazione. Quindi la M. S. ha risoluto, che V. S. Ill.ma facendosi carico dell'esposto, esegua il Real Ordine de' 9 del cadente, col quale in conformità della Real Risoluzione presa per gli Missionari del SS.mo Redentore di Sicilia, la M. S. ha prescritto, che i ricorrenti debbano vivere colle Regole primitive del loro Istituto, e che perciò non debbano essere tenuti a solennizzare i voti semplici col giuramento posteriormente introdotto; rimanendo aboliti i regolamenti contrari a detta Real Risoluzione, ed in particolare quello del 1780. Questa Real Determinazione di Sovrano Comando la partecipo a V. S. Ill.ma, affinché la comunichi al Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore per la corrispondente esecuzione.

Palazzo 23 Ottobre 1790.

Carlo de Marco

Ill.mo Signore Mons. Cappellano Maggiore³⁹.

Alcuni giorni dopo il padre Giovanni Battista Di Costanzo così tenne informato il padre Tannoia:

"Già è uscito il dispaccio della desiderata approvazione della Regola che non vuole osservarsi, ma che si vuole fare osservare, ed ha dichiarato il Re approvare la consulta fattagli, accordare a noi quanto ha prescritto ai Padri di Sicilia, che dobbiamo vivere nella osservanza delle Regole originarie del nostro Istituto e non dobbiamo essere tenuti a solennizzare i voti semplici col giuramento, posteriormente introdotto, restando con ciò pienamente abolito il Regolamento del 1780. Già vede V. R. che migliore non potea essere, con avere detto regole originarie dell'Istituto, parole che significano approvate da Roma, giacché è di Roma formare degli Istituti.

Dopo avere data questa notizia al P. Rettore Maggiore, non mi ha degnato di risposta, e per complimento mi ha dato un non indifferente disgusto⁴⁰.

³⁹ AGHR, l. c.

⁴⁰ AGHR, XXXVIII 31.

Non sappiamo quale sia stato in concreto questo "disgusto" che il padre Villani abbia dato "per complimento" al padre Di Costanzo. Ma basta il solo accenno per metterci in disagio. Quando il padre Tannoia lesse queste parole, forse per associazione di idee gli saranno venuti alla mente gli appunti presi per formare il capitolo 31 del secondo libro della Vita del Fondatore -se già non l'aveva composto- in cui parla dell'azione svolta dal padre Villani a Roma nell'approvazione della Regola e dell'Istituto e della lettera che allora scrisse da Roma a Ciorani:

"Pervenute per la posta le ultime lettere, che tenevano tutti in aspettativa, non le apri Alfonso, come si suole, di slancio, ma cominciò a spiegare la carta a poco a poco, ed osservare ad una ad una le lettere della prima parola. Nel vedersi il G, e poi L, e poi O indicanti *Gloria*, si concepì buona nuova. Spiegandosi tutta la lettera, e leggendosi *Gloria Patri etc la Congregazione è restata approvata*, Alfonso tutto lagrime si butta di faccia a terra, e con esso quanti eravamo accorsi alla sua stanza"⁴¹.

Il padre Villani! Quanto diverso da quello che era prima! Il suo comportamento si potrebbe spiegare perché rimasto deluso e angustiato, che il Dispaccio del 17 aprile 1790 sottraeva dalla sua giurisdizione i Padri della Sicilia, a cui teneva tanto. Il Kuntz così commenta la lettera del padre Di Costanzo:

"Da queste parole si può dedurre che la notizia dell'abolizione del Regolamento, se non al Villani, almeno ad alcuni Padri, fra i quali includiamo il padre Giuseppe Gaetano Cardone, giunse molto dispiacevole, quasi pentiti di abbandonare quella regola, alla cui osservanza avevano voluto in tutti i modi costringere i Siciliani. Tanto lo spirito del regalismo aveva intimamente penetrato se non in tutti, in molti dei Congregati napoletani"⁴².

Ma al di sopra di ogni atteggiamento e risentimento, sta lo storico avvenimento, che il Dispaccio del 17 aprile 1790 emanato prima a favore dei Siciliani e poi esteso ai Napoletani, aveva abbattuto il muro del Regolamento, che da dieci anni teneva divisa la Congregazione, e venne coronato nel 1793 dal Capitolo Generale dell'Unione, in cui fu eletto Rettore Maggiore di tutta la Congrega-

⁴¹ TANNIOIA A. *Della Vita ed Istituto...* lib. II cap. 31, pag. 214.

⁴² *Commentaria Kuntz XII*, 216.

zione il padre Pietro Paolo Blasucci, che nella prima Circolare del 18 giugno 1793 annunciava: "Cessa finalmente il Diluvio de' mali che ci oppresse parecchi anni, ritornò leta all'Arca ondeggiante la Colomba di Dio misericordioso col ramo di oliva della pace"⁴³.

APPENDICE

1. ATTO DEL NOTAIO GIOVANNI DE NOVI

"In Dei nomine. Amen.

"Per questa pubblica scrittura si faccia a tutti noto, che oggi il 3 di Agosto 1787, indizione V, dentro la Cappella della Casa di s. Michele de' Pagani de' PP. del SS. Redentore noi qui sottoscritti Rettori delle rispettive quattro case del Regno, cioè io P. D. Nicola Mansiono Rettore di questa Casa di S. Michele, io P. D. Pasquale Caprioli Rettore della Casa di Ciorani, io P. D. Nicola Tozzoli Rettore dell casa di Caposele, io P. D. Baldassare Apicella Rettore della Casa d'Iliceto tanto in nome nostro quanto da parte delle nostre rispettive case, e Padri e fratelli nelle medesime abitanti, abbiamo riconosciuto il Rev.mo P. D. Andrea Villani per Rettore Maggiore di tuta la Congregazione del SS. Redentore di Regno, e questo per la morte seguita al 1° del corrente mese, ed anno, dell'Ill.mo e Rev.mo Mons. D. Alfonso Maria di Liguori, Fondatore, e primo Rettore Maggiore della stessa, essendo già stato il detto Padre D. Andrea Villani alli 16 del mese di Agosto dell'anno 1783 eletto capitolarmente Coadiutore di detto fu Mons. Liguori colla futura successione nell'ufficio di Rettore Maggiore della medesima Congregazione; avendo in seguito lo stesso, cioè, riconosciuto il detto Villani per Rettore Maggiore della Congregazione tutti gli altri Padri e Fratelli che attualmente in detta Casa di S. Michele si trovano.

"Ghe però ne abbiamo fatto fare la presente, la quale vaglia come atto possessorio, e per ogni miglior via e modo firmato di nostra propria

⁴³ AGHR, XXXVII B II 10.

mano, ed autenticato col solito segno della Congregazione; e così promettono eseguire, ed osservare fedelmente, e puntualmente; e perciò ne giuriamo tacto pectore alli sacrosanti Vangeli.

Io P. D. Nicola Mansioni del SS. Redentore, Rettore della Casa di Nocera.

Io P. D. Pasquale M. Caprioli del SS. Redentore, Superiore della Casa di Ciorani.

Io P. D. Nicola Tozzoli del SS. Redentore, Rettore della Casa di Caposele.

Io P. D. Baldassare Apicella del SS. Redentore Rettore della Casa d'Iliceto.

Ita et tales sunt in mei praesentia, et in fidem signavi.

Notarius Joannes de Novi Angriae⁴⁴.

2. ULTIMA LETTERA DEL BLASUCCI A S. ALFONSO

Girgenti 25 luglio 1787.

"Ill.mo Rev.mo Sig. Sig. Pad.ne Coll.mo

"Mi è capitata una sua veneratissima lettera in data de' 4 del corrente luglio, con due libretti del nuovo Regolamento in istampa. In esecuzione de' suoi rispettosissimi ordini, ho comunicato ai compagni professi il tenore della sua lettera, con cui c'inculca l'accettazione del Regolamento. Per grazia di Dio non ho incontrato in essiloro la menoma ripugnanza di accettarlo, ed in fatti l'hanno accettato ben volentieri, considerando che i quattro giuramenti a Dio sono l'equivalente in sostanza de' quattro voti semplici; le obbligazioni sono le medesime, la pratica de' mezzi quasi uniformi all'antica, se lo stile e il modo non si fosse dal compilatore inavvertitamente mutato sarebbe in apparenza, e in sostanza non nuovo, ma antico. Stia pertanto vostra Signoria Ill.ma e Rev.ma sicura della nostra accettazione. Quando non s'impedisce la gloria di Dio, e l'esercizio delle nostre missioni, non curemus de modo.

"Stiamo per grazia di Dio tutti bene, e quietissimi. I cinque novizi si portano assai bene. Fra giorni se ne aggiungerà un altro buon giovane di anni 18 di buon talento. Ne domando a vostra signoria ill.ma e rev.ma il

⁴⁴ AGHR, II B 59.

permesso di riceverlo, giacche Dio in quest'anno ce ne manda molti, chi sa i suoi disegni? Non altro.

"Resto protestandole tutta l'ubbidienza con i compagni, e genuflesso le bacio la mano, e la prego della sua paterna benedizione.

Di V. S. Ill.ma e Rev.ma indegn.mo servo e figlio in G.C.

Pietro Paolo Blasucci del SS. Redentore⁴⁵.

3. EDITTO DI FERDINANDO IV

"Ferdinando IV, re delle due Sicilie, Gerusalemme, Infante delle Spagne, e Duca di Parma, Piacenza, Castro ecc. ecc. Gran Principe Ereditario della Toscana ecc. ecc.

"Volendo noi per l'incarico datoci da Dio provvedere al buon governo di una parte considerevole de' nostri Stati, come sono tutte le comunità e case religiose delli nostri Regni delle due Sicilie ecc. perciò in vigore della nostra sovrana autorità siamo venuti nella risoluzione di fare il presente editto da doversi inviolabilmente osservare.

I. In primo luogo aboliamo ed escludiamo dal governo de' monasteri, case religiose e Congregazioni de' nostri Regni ogni Superiorità, autorità ed ingerenza degli esteri, per effetto di che le comunità religiose esistenti ne' nostri Regni, senza eccettuarne alcuna, saranno per l'avvenire del tutto indipendenti da tali Superiori, siano Generali, siano Procuratori Generali, siano qualsivogliano altri, come pure da qualsivoglia Capitolo, definitorio o consulta che si tenga fuori dello Stato, ed altresì saranno sciolte da qualunque vincolo ed obbligo passivo, sia di giurisdizione, sia di governo, disciplina ed altra polizia religiosa colli monasteri, case religiose, e Congregazioni delli Stati esteri. Quindi proibiamo sotto la pena del bando da' nostri domini, ad ogni Superiore o suddito degli ordini regolari de' nostri Regni di andare, mandare, deputare o ricorrere a' Capitoli generali, diete o congressi che si tengono in alcuni domini ed a qualsivogliano Superiori esteri, come ancora di riceversi qualsivogliano patenti, ubbidienze, lettere facultative, onorificenze di gradi, o qualsivogliano carte che si emanino da Superiori Generali o Capitoli fuori de' nostri Regni, e di riceversi qualunque visitatore che venga destinato colla loro autorità, e di prestare loro qualunque obbedienza.

⁴⁵ AGHR, XXI N 2.

II. Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli esteri, li Regolari de' nostri Regni continueranno a vivere colle stesse Costituzioni, colle quali hanno profesato, in tutto ciò che siano conformi alle leggi ed alla polizia del Regno, e non opposte alla presente determinazione sovrana, e saranno in avvenire le case religiose e Congregazioni de' nostri Regni assolutamente dirette e governate da' propri Superiori esistenti nelli stessi Regni nella maniera corrispondente alle dette Regole e Costituzioni delli loro rispettivi Istituti, sotto però la giurisdizione dell'Arcivescovo e Vescovi diocesani in quanto alle cose spirituali, e sotto la reale autorità nostra per le cose economiche e temporali, con quella facoltà che dalla Sovranità nostra li verranno concesse. Per quale oggetto incarichiamo gli arcivescovi e vescovi de' nostri Regni di rientrare nell'esercizio della loro potestà sopra tutti li regolari commoranti nelle rispettive diocesi in tutto ciò che riguarda la cura delle anime, l'aministrazione de' Sacramenti ed altro che si contiene sotto la giurisdizione puramente spirituale, essendo real nostra volontà di non più ammettere nelli nostri Regni, nelle dette materie, esenzione alcuna dalla ordinaria loro giurisdizione; per lo qual fine, rivotato colla pienezza della nostra autorità qualunque assenso fosse dato da' nostri predecessori a somiglianti esenzioni de' regolari, saranno considerati da ora innanzi per inefficaci tutti li privilegi di esenzione già introdotti, né potranno essere ammessi o eseguiti quelli che capitassero in progresso; e sopra questo gravissimo punto s'intenderà incaricata la coscienza degli Ordinari medesimi per conservare l'essenzial dovere del loro sacro ministero.

III. In conseguenza della suddetta determinazione, in luogo delli capitoli, e Superiori Generali, si terranno nelli nostri Regni li capitoli e Congregazioni nazionali e li Superiori Provinciali, oltre li Superiori locali per li rispettivi monasteri. Ed allorché li suddetti Capitoli si dovranno convocare, se ne dovrà preventivamente ottenere il permesso da noi, riservandoci, nel caso che ve ne sia bisogno, un magistrato o un vescovo delegato, il quale per lo buon ordine vi assista e sia presente. Si eleggeranno in detti Capitoli li propri Superiori nel modo e ne' tempi stabiliti dalle proprie Costituzioni, e si faranno quelli stabilimenti che si crederanno utili per la miglior disciplina. Ma tali atti capitolari non avranno il loro effetto, se prima non siano da noi confermati. Seguendo la conferma in vigore della medesima li Provinciali, ed altri Superiori nazionali che saranno eletti, avranno rispettivamente l'inspezione e governo di tutto ciò che appartiene alla disciplina del chiostro ed alla visita de' monasteri e delle loro chiese, ed avranno altresì la facoltà di governare e soprintendere alli monasteri con giurisdizione economica e temporale, secondo le Regole e Costituzioni di ciascun Ordine, sotto però la nostra autorità reale, e rico-

noscendo dalla Sovranità que' diritti temporali che si contengono nelle menzionate Regole e Costituzioni, ove siano conformi alle già dette leggi e polizia de' nostri Regni. E li Superiori locali, li quali sono i prelati e li parrochi de' loro monasteri, dopo esser stati eletti nelle assemblee e confirmati da noi, si presentino alli arcivescovi e vescovi diocesani per ricevere le facultà spirituali, necessarie all'esercizio del loro ministero. Ben vero, rispetto alli monasteri di nostro regio Patronato, restino salvi ed illesi li nostri regi diritti intorno alla elezione de' loro Superiori, giusta le dichiarazioni che si trovano già fatte e che in appresso si faranno.

IV. ed in quanto agli ordini di Religione che per lo gran numero de' monasteri e delli loro individui si trovino divisi in più e diverse provincie permettiamo che, tanto per l'oggetto di mantenere il nesso e l'unione fra loro, quanto per ravvivare l'osservanza e sostenere la disciplina, li Superiori delle diverse provincie, a tenore del IV Concilio Lateranense nel Cap. in singulis, si uniscano di tempo in tempo, e qualora il bisogno lo richiederà in un Capitolo o Congregazione nazionale, per ivi trattare di ciò che può essere necessario alla riforma del proprio Ordine ed alla osservanza regolare, facendosi esatto registro degli stabilimenti che si faranno. Ben inteso che debbano da noi averne il permesso, dopo che avremo esaminato se vi sia ragionevole motivo di farsi tale unione, nel qual atto ci reserbiamo di destinare la persona che per lo buon ordine vi debba presiedere, e li stabilimenti che si faranno non possan valere senza essere da noi confermati.

V. Saranno in questo stabilimento compresi anche i monasteri delle monache ecc.

VI. Per lo medesimo oggetto tutte le nuove vestizioni in quelli Ordini di Religione che non hanno avuto divieto, la probazione, la professione e gli studi dovranno esser fatti nelli nostri Regni, dichiarandosi incapaci di stanza, aggregazione, figliolanza e di qualunque carica, grado e voce quelli, li quali dopo la pubblicazione del presente Editto si vestissero, professassero, studiassero fuori de' nostri Regni, o prendessero altrove la laurea dottorale.

VII. Ed incontrandosi dubbi nell'esecuzione del presente Editto, ci riserbiamo di fare ulteriori determinazioni ecc.

"Quindi perché questo nostro sovrano Editto venga a notizia di tutti, e particolarmente di quei, per li quali abbiamo stimato spedirlo, vogliamo e comandiamo che si pubblichino nelle legittime forme ne' luoghi soliti della Capitale e delle provincie del Regno, da noi sottoscritto, munito col suggello delle nostre reali armi, riconosciuto dal nostro segretario di Stato, Casa reale e degli affari esteri, riconosciuto dal nostro vice-protonotario, e la di lui vista autenticata dal segretario della nostra real Camera di S. Chiara.

Napoli, 1 settembre 1788.

Ferdinando.

Il Marchese Caracciolo.

Vidit Citus Praeses Vicer. protonotarius.

Dominus Rex mandavit mihi Petro Rivellini a Secretis⁴⁶.

4. VISITA DEL BLASUCCI

"Regolamento della Visita alla Casa di Girgenti fatta dal P. Pietro Paolo Blasucci Rettor Maggiore delle Case della Congregazione del SS. Redentore, per lo buon'ordine, osservanza delle Costituzioni, e aumento dello Spirito de' Soggetti di essa Casa.

"Affinché viepiù fiorisca nella Casa di Girgenti l'osservanza regolare e la vita esemplare de' Soggetti, ho stimato espediente di svellere sul principio qualche picciolo germoglio di novità irregolare contrario alle nostre Costituzioni, appunto dalla sola mia oscitanza, negligenza, e mancanza di zelo, non già da mancanza di veruno de' buoni soggetti, o del Rettore locale che sono pieni di buona volontà, e vigilanza, per lo timore che non dandosi sollecito riparo, qualche abuso passi in consuetudine, e l'inosservanza in prescrizione per doppia mia colpa di negligenza, e di lunga tolleranza. Quindi raccomando alla solita vigilanza del p. Rettore D. Giuseppe M. De Cunctis l'esatta osservanza de' seguenti capitoli.

"1. Tutte le chiavi delle officine, come de' due guradaroba, stipo, sartoria, scarperia, Dispensa, e simili, devono consegnarsi, come al presente le sono, ai rispettivi nostri Fratelli laici ufficiali eletti dal Rettore locale ciascuno al proprio impiego, i quali sono obbligati a render conto della roba loro consegnata per Inventario, e da medesimi erogata in servizio della Comunità, alla Visita che si farà più volte l'anno giusta le nostre Costituzioni. Quindi si abolisca l'uso delle due chiavi di ogni officina, affinché il Fratello non possa giustificare la sua negligenza in custodire la roba sotto il pretesto che non è in potere di lui solo; o la perdita, e superfluo consumo di quella, perché non passa per le sole sue mani. Il Rettore, o il Ministro sono padroni di farsi consegnare la chiave di qualche officina, quando loro bisogna e poi restituirla all'ufficiale. Se poi l'ufficiale per qualche giorno sarà fuori di casa, deve lasciare la chiave al Superiore. Con questo metodo stabilito dalle Costituzioni ogni ufficiale fa a dovere l'ufficio suo, e si conserva nel governo domestico l'ordine, e la buona armonia.

⁴⁶ AGHR, IV A 6.

" 2. Nessuno Superiore interinario, sia Ministro della Casa sia altro Padre, in assenza del Rettore muti, rinnovi, o guasti veruna cosa, che si trovi già fatta in Casa, o faccia altra cosa nuova di qualche spesa senza licenza del Rettore, eccetto qualche cosa necessaria, che non patisce dimora. Né tampoco avrà facoltà di dare a tavola veruna ricreazione insolita.

" 3. Il Prefetto coi Studenti seguano a fare la loro dimora nel quarto di sopra. Ma ubbidiscano al Rettore quando gli vuole uniti nella ricreazione del dopo pranzo e dopo cena al resto della Comunità. In tali ricreazioni si evitino quei discorsi che non sono di edificazione ai giovani, e in quella sera non si tralasci qualche cosa di Dio, detti, e fatti de' Santi.

"4. Qualora il Prefetto sarà impedito di accompagnare i Studenti alla camminata, il Rettore assegnerà loro un Padre o un Fratello per compagno. La camminata de' Studenti, e anche de' Padri si faccia al solito per vie solitarie fuori la mura della Città, non mai per strada pubblica di essa, e sia la camminata sufficiente al sollievo corporale de' Giovani. Se qualche volta si portano i Studenti a case Regligiose, si proibisca il ricevere per loro uso cosa commestibile, e mangiarla in detto luogo. Non anderanno mai in veruna casa de' Secolari; non si fermeranno in luogo pubblico con qualche secolare, e a vista di gente che passa, e ripassa, affinché conservino il decoro e la venerazione presso i Secolari. Prima di uscire di Casa tutti i Studenti col Prefetto domandino la benedizione al Rettore, qualora si trova in Casa.

"5. Osservino i Studenti il loro direttorio. Mostrino tutta la venerazione al Rettore, al Prefetto, e al Lettore. Nessuno ardisca di fare la menoma disubbidienza al Lettore nella Scuola, circa le cose che appartengono allo Studio fuori di Scuola. Il Lettore si regoli secondo le nostre Costituzioni che parlano del suo ufficio. Il Prefetto parimente secondo la Costituzione del Prefetto de' Studenti. L'uno non si arroghi niente dell'impiego dell'altro, e si conservi religiosamente tra loro la buon'armonia.

"6. Faccia il Ministro osservare il silenzio nella seconda tavola, mentre dura la lettura spirituale. Niuno de' Fratelli si faccia dare, o si pigli di propria autorità frutti, o altro comestibile in detta seconda tavola senza licenza del Superiore. Chi mai trasgredisse (lo che non credo) questo punto di Regola, sarà penitenziato dal Rettore con pane, ed acqua. Parimente sarà castigato un Fratello, che si facesse uscire di bocca anche per scherzo una parola secolaresca alla presenza de' Studenti, o di qualche secolare. Finalmente ricordo ai Fratelli la scambievole carità fra loro in aiutarsi ne' servizj di Casa per amore di Gesù Cristo, specialmente quando sono pochi di numero, e infermicci. Il Sacristano dell'Idria al ritorno in casa ne' giorni più disoccupati si occuperà in fare il Rifettorio, o altro

servizio necessario⁴⁷. I Padri poi non mancheranno a trattare i nostri Fratelli colla solita carità fraterna, e il loro Prefetto gl'istruirà nell'esercizio delle virtù secondo la Regola.

"7. Il fratello Sacristano dell'Idria dipenda in tutto dall'ordine del Prefetto della Sacristia circa l'uso de' sacri arredi, quando i giornalieri e quando i preziosi, e dilicati, e non faccia cosa a suo arbitrio. Al medesimo Sacristano si raccomanda la modestia, e la cautela in fuggire ogni familiarità specialmente con persone di diverso sesso.

"8. Il non tenere bisaccia chiusa in camera, né veruna cassa chiusa né aperta, affinché non s'introduca a poco a poco, e di grado in grado ciò che oggi si vede praticare nelle religioni antiche, mi pare conforme allo spirito della Regola, e alla povertà evangelica. Perciò lo raccomando. Si osservi esattamente il costume che per grazia di Dio abbiamo di non tenere in camera niente affatto di comestibile. Se l'infermo ha bisogno di tenere in camera cosa di medicamento giornale, rinnovi la licenza del Rettore ogni otto giorni, finché duri il bisogno.

"Il Rettore leggerà questo Regolamento a tutta la Comunità e lo conserverà nelle altre carte dell'Archivio.

"Licata 1 Dicembre dell'anno 1791.

"Pietro Paolo Blasucci della C. del SS. Redentore, Rettore Maggiore"⁴⁸.

5. RELAZIONE DEL GIATTINI

G. M. G.

RELAZIONE DI QUANTO ACCADDE NELLA CAUSA TRA I PP. DEL SS.MO REDENTORE DEL REGNO DI NAPOLI, E QUEI DI SICILIA.

"Separati dal corpo di tutta la Congregazione i PP. del Regno di Napoli nell'anno 1780 han sempre cercato tirarsi, or con belle maniere, or con rigore, e minacce quelli che allora in Girgenti, ed ora anco in Sciacca convivono nel Regno di Sicilia, i quali non hanno lasciato mezzi per cattivarsi, e più tosto ridurli, che far dassero negli eccessi di qualche disregolato passo; ma finalmente approfittandosi i Siciliani dell'editto da S. M.

⁴⁷ I Padri di Agrigento dal 1786 ufficiavano la Chiesa dell'Itria. Cfr lettere del Blasucci a s. Alfonso e al p. Villani, rispettivamente del 25 novembre 1767 e del 17 gennaio 1768. AGHR, XXXVII B II 1, XXXVII B II 2.

⁴⁸ *Archivio della Provincia Siciliana.*

emanato sotto li 3 7bre dell'anno 1788 nel vedersene chiamati due per assistere in Napoli al congresso pell'elezione de rispettivi Superiori si negarono assolutamente, dicendo, che stante il cennato editto doveano farsi il loro capo in Sicilia, e propri Superiori Nazionali. Infatti previo il permesso di S. E. Vicerè quelli si unirono, fecero il capo, e Superiori tutti. Quale Capitolo fu anche da quel Governo approvato.

"Dispiacendo a quelli delle quattro case un simile procedimento risolsero in congresso avanzare al Monarca le istanze, ma non volendo da una parte mostrare il loro cuore, e sperandone dall'altra una Economica risoluzione foggiarono con semplicità il loro ricorso domandando solamente, che il Regolamento dal Sovrano approvato pella Congregazione del SS.mo Redentore fosse rimesso in Palermo per farsi osservare nelle due case della medesima Congregazione in Sicilia.

"Dio però, che sa disporre a suo talento le cose, fe' che non economicamente si risolvesse l'affare, ma che tale ricorso assieme con libretto in stampa fosse stato dalla Real Segreteria rimesso alla Giunta di Sicilia, la quale sentendo osservanza di Regolamento in quel Regno, e nella Diocesi di Girgenti, motivò che si rimettesse lo ricorso, e libretto in Sicilia per S. E. sentire il Vescovo in quanto le occorre, la rappresentanza del Vescovo unita al ricorso, e libro la rimettesse all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio per dire se incontrava, o no ostacolo per osservarsi nelle dette due case il Regolamento, e quindi rassegnasse tal'informi per l'uso della Sovrana risoluzione. Uniformandosi dunque il Real parere della Giunta, fu dalla Real Corte di Napoli, per la via dell'Ecclesiastico uscito il primo Dispaccio, come siegue:

~Ecc.mo Signore. - D'ordine sovrano rimetto a V. E. l'accluso ricorso del P. Don Andrea Villani Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore, in cui chiede, che in cotesto Regno nelle due Case della Congregazione, che vi sono si osservino le Regole poste in istampa, che acciudo, le quali furono compilate dal difonto Mons. de Liguori; passi l'espuesto con tali regole al Vescovo di Girgenti, nella di cui Diocesi sono le rapportate due Case affinché informasse con quanto gli occorresse di rassegnare, e l'informo indi del Vescovo col piano delle Regole, lo passi all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, affinché dica se incontri, o no ostacolo per osservarsi nelle dette Case il Regolamento, di cui si tratta, e quindi rassegni tal'informo al Real Trono per l'uso della Sovrana deliberazione. - Napoli 29 Agosto 1789 - Il Marchese de Marco - Sig. Viceré di Sicilia.

"Saputosi dal Procuratore del Superiore delle quattro Case di Napoli Don Gaetano Cardone una tale Sovrana deliberazione, vedendo perdute le sue speranze, e che correndo quel sebbene in apparenza sem-

plice ricorso, andava coll'assistenza de' Siciliani a perdere, trovandosi in Napoli, e servendosi del citato titolo di Procuratore avanzò un secondo ricorso al Sovrano, in cui facendosi carico della provvidenza, tutt'espone, e mette in veduta le ragioni, per le quali crede provare, doversi i PP. di Sicilia obbligare non solo all'osservanza del piano delle regole, ma alla dovuta soggezione al capo della Congregazione, pregando il Re a benignarsi mandarle in Sicilia, acciò tanto il Vescovo quando l'Avvocato Fiscale, o altri l'avessero presenti nelle loro relazioni. Questo fu accordato, ed eseguito con altro Reale Dispaccio del tenor che siegue, nel quale fu rimesso, ed acchiuso il suo memoriale.

""Ecc.mo Signore. - Di Sovrano comando rimetto a V. E. l'accluso ricorso del P. don Andrea Villani Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore, in cui chiede, che si eseguano per le Case che sono in cotesto Regno i stabilimenti adottati nel resto della Congregazione, affinché tenga anche presente quanto espone, e se ne faccia carica nell'informo ordinatole per questa dipendenza. - Napoli 3 ottobre 1789 - Il Marchese de Marco - Sig. Viceré di Sicilia.

Memoriale

""S. R. M. - Il Procuratore del P. Don Andrea Villani Rettore Maggiore della Congregazione del S.S. Redentore ha inteso, che V. M. aderendo alla di lui Supplica colla quale la pregava di rimettere al Viceré di Palermo il piano delle Regole in istampa da V. M. approvato con suo Reale dispaccio de' 29 dello scorso Agosto, ha rimesso al detto Viceré detto piano di Regole con incarico di rimetterlo al Vescovo di Girgenti, affinché rassegni quanto gl'occorre. L'informo del Vescovo lo passi all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio. E d'ambidue degl'informi da rassegnarsi al Real Trono per l'uso della Sovrana deliberazione.

""Ora il Supplicante prega umilmente V. M. d'ordinare ed all'Avvocato Fiscale, ed al Vescovo di Girgenti, come altresí ad ogn'altro che da V. M. ne sarà incaricato d'avere presente nei loro informi, e consulte le ragioni per le quali obbligare i Padri della detta Congregazione del SS.mo Redentore dimoranti nella Città di Girgenti, ed in quella di Sciacca, non solo all'osservanza del detto piano di Regole, m'ancora alla dovuta soggezione al capo della Congregazione.

""E' questo Signore um piano di Regole di V. E. approvato per la detta Congregazione del Redentore con due suoi venerati Dispacci l'uno del 26 Gennaio 1780, l'altro del 26 Febraro dell'anno seguente. In seguito di questa sua Sovrana approvazione, il fu Mons. Testa allora Cappellano Maggiore come Ministro da V. M. incaricato per l'osservanza, ed adempimento de capi di tal Regolamento secondo s'esprime in una sua lettera

d'ufficio del primo Marzo del detto anno 1780, ordinò a tutti gl'Individui della detta Congregazione del medesimo piano l'osservanza.

""Si compiacque inoltre V. M. con altro Reale Dispaccio de' 26 Febraro del medesimo anno rimettere alla sua Reale Camera di S. Chiara il detto piano per la futura cautela.

""Se l'attuale Rettore Maggiore della detta Congregazione ha supplicato V. M. di rimettere al Viceré di Palermo il piano suddetto per l'osservanza da prestarsi da medesimi Padri del Redentore dimoranti in Girgenti, ed in Sciacca per norma de' casi occorrenti, ha stimato Signore adempire al suo dovere di Capo della Congregazione, mentre da V. M. in detto piano, è incaricato d'invigilare su l'osservanza del medesimo piano sino a minacciarsi da V. M. la pena dell'espulsione della Congregazione a trasgressori di esso. Né sopra altra ragione sta appoggiata questa Supplica, se non sopra quel sodo principio, ch'ogni comunità, siccome dalla Sovranità riceve legittima sussistenza, ed il jus coeundi, così regolarsi deve colle medesime leggi dal Sovrano approvate, altrimenti non vi potrà essere in esso pace, e concordia.

""Tanto di più, che V. M. col suo Reale Dispaccio de' 3 Dicembre del 1774 con cui permise al fu Monsignore Lanza Vescovo di Girgenti di richiamare in quella Diocesi alcuni Missionari della Congregazione del Redentore diretta dal fu Monsignore de Liguori, proibì a medesimi avere in quella Città e Diocesi fisso e permanente domicilio, e fare nuove fondazioni. Non sono perciò le Comunità di Girgenti e di Sciacca del Redentore vere Case, ma semplici compagnie di Missioni inviate colà dal capo della Congregazione col suo Reale permesso, incorporate in seguito a queste Case del Regno, e soggette anche per quest'altra ragione alle medesime leggi da V. M. approvate per dette Case di Regno.

""Né coll'obbligarsi Signore i detti Padri del Redentore di Girgenti, e di Sciacca all'osservanza del piano suddetto, ed alla soggezione dovuta al capo della Congregazione vengono essi a formare vere case, e ad acquistare vero domicilio in quella Diocesi, ostando sempre l'ordine di V. M. del detto anno 1774. Allora verrebbero essi a formare vere Case, qual'ora V. M. permettesse ad essi di regolarsi con leggi diverse dal piano suddetto, o che vivessero indipendenti dal capo della Congregazione. Poiché in tal caso verrebbero detti Padri del Redentore dimoranti in Girgenti, ed in Sciacca a formare un'altra Congregazione del Redentore nella Sicilia facendosi i loro Superiori, e così lascerebbero di essere semplici compagnie di Missione.

""Se vogliono dunque detti Padri essere della detta Congregazione del Redentore debbono osservare le medesime leggi da V.M. approvate per la stessa Congregazione, se pure V. M. non si contentasse, che i medesimi

osservino la stessa Regola di Roma, che s'osserva dai Padri del Redentore, che convivono nello Stato Pontificio, quale Regola né dalla gloriosa memoria di Carlo terzo suo Augusto Genitore, né da V. M. è stata mai approvata.

""La dipendenza dunque Signore, e la soggezione, che detti Padri devono al capo della Congregazione, non può essere motivo sufficiente per disobbligarsi detti Padri dall'osservanza del piano suddetto sì perché da V. M. medesima nel capo terzo num. terzo del piano suddetto ha comandato, che nella Congregazione vi sia un capo che governi tutte le case, e faccia ogni tre anni i superiori delle Case della detta Congregazione, sì ancora perché essendo pochi di numero quei Padri dimoranti in Girgenti, ed in Sciacca, qualora il capo della Congregazione non sostituirà altri in luogo di coloro, che verranno a mancare, quell'opera da V. M. voluta in quella Diocesi, di coltivarsi quella Diocesi da detti Padri, non potrà mai ottenersi.

""Ma V. M. ha già sovraneamente deciso questo punto a favore del P. Generale de Basiliiani, ordinando con suo reale Dispaccio de' 21 Aprile del corrente anno, che i Basiliiani di Sicilia dipendessero dal loro Generale uniformandosi al parere della Giunta di Sicilia, la quale opinò nella consulta a tal effetto a V. M. rassegnata, che dovevano detti Basiliiani di Sicilia dipendere dal loro Generale. Né a questo ostava l'editto del 3 settembre dello scorso anno concernente l'indipendenza de' regolari da Superiori di Dominio straniero quale non è certamente quel Regno di Sicilia.

""Questo stesso V. M. decise sovraneamente con altro Reale Dispaccio del primo dello scorso Agosto per i Padri Pii Operari, ordinando che il Preposito colla sua consulta maggiore avesse ingerenza, autorità, e giurisdizione sopra le case della detta Congregazione di Roma.

""Ora Signore il capo della Congregazione del Redentore è Vassallo nativo di V. M., né può risiedere altrove, se non in Regno, i Padri della stessa Congregazione dimoranti in Girgenti, ed in Sciacca sono Vassalli di V. M., i quali non per altro colà dimorino se non per coltivare con i loro sudori quella Diocesi, ogni ragione dunque vuole che i medesimi osservino il piano suddetto, e dipendano dal capo della Congregazione.

""Finalmente questa necessità di unione, e di dipendenza V. M. l'ha riconosciuta per i Padri della Missione, ordinando, che si facessero il loro capo nazionale, che governasse tutte le case del Regno.

""Né la distanza di questi due Regni, e la spesa, che occorrer potrebbe per venire in queste Provincie dei Padri del Redentore dimoranti in Sicilia, può ad essi essere motivo bastante per non dipendere dal Capo della Congregazione. Poiché oltre, che questa spesa è rara, perché rari

sono i casi, ne' quali potrebbero quei Padri portarsi in questo Regno, le Case del Regno s'obbligano, e si compromettono soggiacere a questa spesa qualora, e quante volte occorresse.

""Resterebbe Signore il solo giuramento di Perseveranza in Congregazione al quale secondo il suo Reale Dispaccio de' 26 Febbraro del 1781 non sarebbero tenuti solo quell'Individui della detta Congregazione del Redentore, che in detto anno 1781 si trovavano già congregati, ma avendo V. M. collo stesso Reale Dispaccio che tutto il di più restasse fermo quanto V. M. prescritto avea in detto piano, è evidente, che detti Padri del Redentore di Sicilia obbligare si devono all'osservanza di tutto l'intiero piano, se solo se n'ecceppa il detto giuramento di perseveranza, ed alla soggezione al Capo, e Rettore Maggiore della Congregazione.

""Molto meno coll'obbligarsi detti Padri del Redentore di Sicilia alla detta osservanza, e soggezione viene punto a ledersi la giurisdizione del Vescovo di Girgenti, che anzi vengono con ciò detti Padri a sottomettersi vieppiù al detto Vescovo ordinandosi nel cap. secondo num. 12 del piano, che i Missionari della stessa Congregazione fossero in tutto soggetti a Vescovi de' luoghi, ne quali sono site le case, e che non possono fare Missioni senza il permesso dei rispettivi Ordinari, in una parola hanno i Vescovi sopra de' medesimi tutta la giurisdizione spirituale, e temporale secondo lo stesso piano.

""Stando dunque tutta la spiritualità e temporalità nelle mani de' Vescovi non può certamente l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio incontrare alcun'ostacolo per la detta osservanza, e soggezione.

""E quantunque il governo interiore della Congregazione, e l'elezione de' Superiori locali spetti al capo della Congregazione secondo V. E. ha ordinato nel cap. 3 n. 3 del Piano suddetto, tuttavia non avendo questo Regolamento interiore alcun rapporto colla polizia esteriore, non le può essere neppure contrario.

""E poi in un Regolamento da V. M. approvato non vi può essere mai cosa contraria alla polizia, e costumi di quel Regno; dopo avere V. M. medesima dichiarato col detto Reale Dispaccio de' 2 Gennaro 1780, con cui si compiacque approvarlo, che i capi medesimi con somma moderazione concepiti erano uniformi, a precedenti Reali Ordini, e riguardavano solo il Regolamento interiore, ed il modo, che i Missionari tenere dovevano nel loro Ministero.

""Deve infine premere al Vescovo di Girgenti, ed all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio per quel zelo, che devono nutrire affinché le leggi di V. M. siano osservate, che detti Padri del Redentore dimoranti in Girgenti, ed in Sciacca osservino detto piano, e dipendano dal capo della Congregazione, mentre così vieppiù assicurano V. M. che i medesimi non

oservano la Regola di Roma, né sono uniti e dipendano dai Padri dello Stato Pontificio

""Rassegna dunque al suo Real Trono tutto questo il Supplicante, pregando V. M. d'ordinare al Vescovo di Girgenti, all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, ed a chiunque sarà da V. M. incaricato della disamina di questo affare, d'avere ne' loro informi, e consulta presenti l'apportate ragioni, e l'avrà a grazia ut Deus cc.

"" Padre Giuseppe Gaetano Cardone Procuratore supplica come sopra.""

"Rimessi da S.E. tali ricorsi al Vescovo con comunicarli li Reali Dispacci fece questi la sua Consulta come siegue:

""Ecc.mo Sig.re - Sig.re - Di Sovrano comando si è degnata V. E. con suo venerato biglietto de' 9 del passato 7bre accludermi un ricorso del P. D. Andrea Villani Rettore Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore di Napoli, in cui chiede, che nelle due Case de' Missionari della stessa Congregazione esistenti nella città di Girgenti, e di Sciacca pertinenza di mia Diocesi, s'osservino le Regole in istampa, che parimente mi s'annettono, compilate dal defonto Mons. Liguori, affinché la informi con quanto m'occorre rassegnare sull'assunto per uso della Sovrana deliberazione. Ed indi con altro biglietto dell'or spirato Ottobre di Real Ordine s'e compiaciuta l'E. V. rimettermi un secondo ricorso del menzionato P. Villani, per cui domanda, oltre che l'osservanza delle enunciate Regole in istampa, la dipendenza, e soggezione di questi Missionari di Sicilia al Rettor Maggiore di Napoli, perché tenendo quanto v'espone, me ne dia carico nell'ordinata relazione.

""Per l'esatto adempimento degli espressati Sovrani comandi, dandomi l'onore di rassegnare a V. E. ciò che reputo degno della di lei alta intelligenza, per rapporto a ciò che riguarda le proposte Regole in istampa, mi fo un dovere di sottometerle, che sono esse troppo conformi alle Regole osservate fin da principio del loro ingresso in Sicilia da questi Missionari, i quali lontani da ogni temporale interesse, esercitano con indefesse fatiche, ed applicazioni, non men che notabile utilità, e spirituale profitto de' fedeli il lodevole incarico del loro Istituto. Il solo divario s'e, che nelle nuove Regole in istampa, s'esigge da soggetti il Proposito della Povertà in vita comune, della Castità, dell'Ubbidienza, e della Perseveranza in Congregazione confermato con giuramenti innanzi a Dio, laddove qui i Missionari predetti sono stati soliti praticare ciò, a norma delle primitive Regole nate colla Congregazione medesima per semplici voti, dai quali n'emana al loro carico il peso d'un solo peccato in ogni trasgressione, quando dai Giuramenti, credono eglino raddoppiarlisi ogni peccato, e non ammettersi la parvità di materia, che ne' voti s'ammette.

""Che che però ne sia di ciò sembrami questo un punto, che non interessi lo Stato, né la mia pastoral cura, ma soltanto la coscienza di questi Padri, sol mi dispiacerebbe, se l'obbligarli a cotai giuramenti fosse, come temo di spavento, e d'ostacolo ai novelli candidati, che Dio chiamasse a questo Santo Istituto per non abbracciarlo, e così minorarsi il numero degli operari, che io bramo accresciuto, e moltiplicato a corrispondenza della numerosa popolazione di questa Diocesi.

""Crederei quindi, che potrebbe loro concedersi, quando fosse del Sovrano gradimento, di continuare a praticare la professione per vie di voti semplici, usata fin da principio generalmente in questa Congregazione, la quale in verità non è certamente professione religiosa, ma un semplice stabilimento di un sistema di vivere da Prete Secolare intieramente soggetto all'Ordinario. Di fatti sotto questo aspetto fu la loro convivenza approvata dalla M. del Re, giacché dal primo Real Dispaccio emanato sotto li 19 dicembre 1752, ricavasi d'essere stato permesso quest'Istituto perché vivano da Preti Secolari, e sempre subordinati agl'Ordinari, non riputando S. M. queste Case, come Collegi, o comunità.

""Per quello poi, che concerne il secondo articolo della dipendenza, e soggezione di questi Missionari di Sicilia al Rettore Maggiore di Napoli, restringendomi a ciò, che è di mia ispezione, non posso dispensarmi dal fare reconsiderare a V. E. che non potrebbe, che recare disvantaggio notevole ai fedeli, per il di cui spirituale profitto unicamente la M. S. non solamente permette, ma onora di sua protezione questo salutare Istituto. Perocché sebbene questi Missionari non abbiano mancato di darsi tutte le premure possibili d'accrescere il loro picciolo numero affatto insufficiente alle fatiche, che sostener debbono in tante popolazioni della Diocesi, inviando, e ricevendo nelle loro Case alcuni Giovani abili, non senza successo, non pertanto si turberebbe il loro buon'ordine, e la distribuzione de' pesi, e s'impedirebbe in gran parte l'esercizio delle loro utile fatiche, sempreché potesse il Rettore Maggiore di Napoli richiamare, e destinare altrove ad arbitrio i Soggetti impiegati in Sicilia, o se distribuir dovesse tra questi le incombenze, il destino del sacro lor Ministero in queste popolazioni, e le cariche del loro Istituto, tanto di Superiori, che gl'altri impieghi riguardanti l'interiore governo.

""Del resto io non credo d'essere mia ispezione l'opinare se la compagnia di questi Missionari destinati nelle due Case di Girgenti, e Sciacca, debba, o no aver dipendenza dal Rettore Maggiore della Congregazione delle quattro Case di Napoli. Dipende tutto ciò dal Sovrano volere di S. M., ma in ogni evento io sono nella maggiore premura di umiliare, come fo per mezzo dell'E. V. le mie rispettosissime preghiere al Sovrano medesimo, perché quando a lui piacesse ordinare una

tal dipendenza si degnasse vietare, e proibire affatto a quel Rettore Maggiore di richiamare a Napoli i Soggetti qui destinati, premendo unicamente a me, che non si minori il numero di questi operari utilissimi, e necessari a questa Diocesi, che anzi conviene accrescerli e moltiplicarli, al che sono dirette le mie mire, non menocché di questi Padri. Ho infatti determinato di raccomandare alla loro direzione questi Ecclesiastici, che avranno compiti i studi della Teologia Dommatica in questo Seminario, per quattro anni gli studi di Sagri Canoni, e Teologia Morale in questo Collegio de' Santi Agostino e Tommaso, affinché accompagnandosi con essi loro nelle missioni possono, o invogliarsi ad abbracciare il loro Istituto, o almeno ammaestrarli nella predicazione, e divenire operari; di quel mio pensiero imploro la Reale protezione.

""Sottopongo in fine all'alto intendimento di V. E. che non si tratta d'un'ordine regolare, ma di una compagnia di Preti Missionari soggetti all'Ordinario non solo nell'esercizio del lor Istituto tutto spirituale, e concernente la coltura dell'anime, ma anche per Sovrano comando nell'amministrazione de'beni temporali, onde la dipendenza d'un Superiore Forestiero, anziché giovamento, e profitto potrebbe recar piuttosto dello sconcerto.

""Compiego quindi i cennati ricorsi, e Regolamento in istampa a V. E., mentre rassegnato ai Superiori ordini di S. M. e dell'E. V., con piena venerazione, ed ubbidienza mi confermo - Girgenti 4 9bre 1789 - Ecc.mo Sig.re - S. E. - Per via di S. R. Segreteria -Umil.mo Servo - Antonino Vescovo di Girgenti ""

""Tale consulta, unita a ricorsi, e libretto furono con l'annunciati Reali Dispacci comunicati all'Avvocato Fiscale per l'esecuzione della parte che le toccava. Fratanto i PP. di Sicilia, sentendo che già il Vescovo aveva rimessa la sua consulta, mandarono uno dei suoi [Giattini] in Palermo, ove al primo arrivo fece il suo ricorso, come Procuratore di quel Rettore Maggiore, in cui pregava S. E. a rimetterlo con le accluse ragioni, che quelle del P. Cardone confutavano, all'Avvocato Fiscale per darsene carico nell'ordinatele relazioni, alle cui istanze aderendo, lo rimise a detto Ministro per detto effetto. Il ricorso è del seguente tenore."

""Ecc.mo Sig.re - Il P. Don Vincenzo Antonio Giattini della Congregazione del Santissimo Redentore qual Procuratore del P. don Pietro Paolo Blasucci Rettore Maggiore della Missione della medesima Congregazione in Sicilia nelle due Case di Girgenti, e Sciacca con ossequio espone a V. E. d'essersi in seguito de Reali ordini, emanati per via della Real Segreteria dell'Ecclesiastico chiamat'informo da Mons. Vescovo di Girgenti su di due ricorsi del P. Don Andrea Villani Rettore Maggiore delle quattro Case della medesima Congregazione, esistenti nel Regno di

Napoli, co' quali ha chiesto non solo di doversi obbligare questi Padri alla osservanza del piano trasmesso, ma sì pure alla subordinazione dal medesimo, ed avendo già il suddetto Prelato eseguito lo avuto incarico con ragionata sua rappresentanza all'E. V. inoltrata, che per esecuzione del Sovrano comando trovasi rimessa con biglietto de 9 del corrente Novembre all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio per eseguir per parte sua il Real'ordine, ha perciò stimato il ricorrente confutare di parte in parte quanto il P. Villani in sostenimento del suo assunto ha rassegnato alla M del Re N. S., a qual fine ne acchiude a V. E. nell'avvolto foglio le ragioni appoggiate per altro a quanto il nostro Amabile Sovrano trovasi aver prescritto nel suo R. editto emanato sotto il primo 7bre 1788, con cui nel capitolo secondo di esso si stabilisce quanto eseguir si deve dopo d'essersi esclusa qualunque ingerenza delle Case Religiose, e Congregazioni da PP. Generali. Così essendo, supplica l'Oratore V. E. perché si degni restar servita rimettere il presente esposto colle avvolte ragioni al riferito Sig. Avvocato Fiscale, affinché abbia tutto presente, e ne dia carico nell'ordinata relazione per potersi in seguito dalla V. S. imprendere quelle risoluzioni, che saranno del suo Sovrano piacimento, lo che oltre esser di giusto lo riceverà a grazia particolare.

""G.M.G. - Ragioni, pelle quali i PP. del SS. Redentore dimoranti nella Città di Girgenti, e Sciacca di questo Regno di Sicilia non credono dover condiscendere alle istanze fatte dal P. Don Andrea Villani Rett. Maggiore delle quattro Case di Napoli e del suo Procuratore P. Don Giuseppe Gaetano della medesima Congregazione, alla Maestà del Sovrano con l'oppugnazione delle ragioni addotte dal cennato P. Cardone.

""Per mettere in chiaro lume il primo ricorso dal cennato P. Villani, che sotto un apparente semplicità, ed un atto di zelo, d'ubbidienza, e religiosità nel domandare l'osservanza del suo Regolamento, perché dalla Maestà del Re approvato, nasconde non poco ammasso di veleno, e chiaramente mostrare pieno di equivoci il secondo fatto dal suo Procuratore solo per abbagliare, ed allucinare chi non è a giorno, bisogna con ogni sincerità mettere in veduta tutto il fatto.

"" E' dunque da sapersi, che la felice memoria di Mons. D. Alfonso de Liguori nel fondare la cennata Congregazione del SS.mo Redentore stabili per osservarsi certe leggi, e volle, che i suoi Alunni, che come Preti Missionari subordinati al Vescovo in tutto quello, che riguardava l'operare, fossero solamente legati con i voti semplici di povertà, Castità, ed ubbidienza, con Voto e giuramento di perseveranza nella Congregazione da potersi rilasciare dal capo della Congregazione per giusti e ragionevoli motivi.

""Nell'osservanza di questi primi statuti furono dalla felice memoria di Monsignor Lucchesi Vescovo di Girgenti nell'anno 1762 chiamati alcuni

Padri della medesima Congregazione da Napoli per coltivare la sua Diocesi, ed abilitarvi Sacerdoti diocesani per faticare in appresso, e con questa medesima volontà furono richiamati nel 1774 dal fu Mons. Lanza, e dalla Maestà sua benignamente accordati, come per suo Real Dispaccio del medesimo anno 1774. Vennero dunque quelli di Napoli per abilitare i Sacerdoti della Diocesi alla coltura dell'anime, non già per fissare domicilio, o far nuova fondazione, oome chiaramente si vede dal cennato permesso; ad essi dunque, non Nazionali fu proibito il fisso domicilio.

""Venuti in Girgenti l'è riuscito non solo far del bene, m'ancor degli allievi, che si sono regolati, e vivono secondo quelle prime Leggi, non han fatto il menomo acquisto, non si sono intricati in Testamenti, hanno secondo la direzione del Vescovo girata la Diocesi con le Missioni, e nell'està si sono ritirati in Girgenti abitando in una casa pubblica di Esercizi, e faticando in una Chiesa loro da principio assegnata dal Vescovo, né è vero che da Napoli si sono sempre sostituiti soggetti, che anzi a misura degli allievi Siciliani, si sono quelli di Napoli or l'uno or l'altro ritirati, ed oggi non restano che soli tre Napolitani, i quali, come più pratici restano per perfezionare una sì Sant'opera approvata, e voluta dalla pietà del Sovrano. E questi tre avanzati in età.

""A quatro di questi allievi siciliani fu anche da SS. E. con approvazione di S. M. accordato ultimamente il Collegio degli Espulsi di Sciacca per faticare in quella chiesa, e Collegio, che inutile ad ogni altro fine voluto dal Re era principiato ad andare in rovina, e due di questi, uniti con tre di Girgenti girano colle Missioni que' luoghi ove vuole il Vescovo, restandone due o tre tanto in Sciacca, quanto in Girgenti, per non abbandonar quelle chiese, e Popolazioni.

""Ora siccome quelle prime leggi prescritte dal pio fondatore erano state approvate in Roma, così avidi di vederle approvate dal Real Trono, due de' Padri di Napoli presentarono al Monarca un ristretto delle medesime sotto titolo di Regolamento interiore, tutta continente di quelle la sostanza, fuorché in due punti. Permettevano quelle un tassato acquisto di rendite per il decente mantenimento de' Soggetti in comune; questo lo tace per ciecamente ubbidire al Dispaccio del 1752 in cui si vieta. Loche tanto in Napoli, che in Sicilia si è esattamente operato, contenti questi di Sicilia de' poveri, e scarsi alimenti somministrati dal Vescovo, e vivendo in tutto poverissimi.

""Il secondo punto tocca la professione, giacché piacque a medesimi mutar li voti semplici in giuramenti a Dio; mutazione in verità essenzialissima, giacché aggrava le coscienze de' Soggetti, impedisce l'accrescimento degli Operari, e per conseguenza tutto rovescia il fine, per cui chiamati, ed accordati furono.

""Aggrava le coscienze, perché i voti semplici a comun sentimento de' Teologi ammettono la parvità della materia, ed i trasgressori in materia grave non fanno rei che di un solo peccato mortale quando i giuramenti a Dio, che sono l'istesso, che voti giurati non ammettono la menoma parvità di materia, e sia menoma, leggerissima la trasgressione, sempre fanno i trasgressori rei di due peccati mortali gravissimi di spergiuro.

""Questo solo riflesso di star sempre angustiati nello spirito ha trattenuto i Padri di Sicilia di aggiungere all'antica obbligazione de' voti, quella de' giuramenti, e non permettere, che ne restassero aggravati i loro successori, forse di loro più lenti nello spirito, com'è accaduto col tempo in ogni nuova fondazione.

""Questo medesimo riflesso tratteneva i medesimi Padri delle quattro Case di Napoli in maniera, che quei, che vi avevano brigato furono costretti a farne istanze, e ne ottennero dalla felice memoria di Mons. Testa Cappellano Maggiore la lettera d'ufficio accennata nel secondo ricorso, con la quale a tutti, e singoli individui delle quattro Case intimavassero l'osservanza.

""E per questo con ragione la pietà del Monarca nel condescendere all'istanze fattele, ordinò, che non si potessero obbligare i Padri, che allora erano congregati a fare il giuramento, ma solo l'accorda, e permette a quelli, che in avvenire dopo l'anno della probazione si determineranno vivere in Congregazione.

""Impedisce l'accrescimento degli operai, giacché chi mai vorrà determinarsi ad abbracciare un Istituto, in cui ogni menoma trasgressione contro il giuramento di povertà fino ad appropriarsi, servirsi di una scatola di anche vile tabacco, ricevere, o dare un frutto anche menomo, o qualsiasi menoma mancanza contro la castità, o il voto di ubbidienza sa essere due peccati mortali gravissimi di spergiuro? Non fu mai questa la volontà del Santo Fondatore, ma solo di due Padri Napolitani, che poco dopo se ne uscirono dalla Congregazione, né vi è Religione, Congregazione, o Istituto, che professi con simili giuramenti, meglio sarebbe dunque abbracciar qualsiasi Religione, che farsi di questa congregazione missionaria per faticare incessantemente, vivere in perfettissima povertà senza il menomo sollievo per mettersi in pericolo sicurissimo di perdersi. Niente in verità interessa lo Stato, e la polizia del Regno questo punto, ma le sole coscienze degli Operari, che lasciati liberi dal Sovrano vogliansi a forza legare.

""E come in fine mancando i Soggetti s'avra l'intento della maggiore gloria di Dio, della salute delle anime, e della quiete dello Stato, per cui furono i cennati Padri chiamati in Sicilia, e dal Sovrano permessi? Aggiungasi, ch'essendosi da Padri di Napoli fatta una tale mutazione, ed

in essendo il Regolamento tutto diretto alle quattro Case solamente del Regno, come pretendersene l'osservanza da quelli dimoranti in Sicilia i quali né concorsero alla cennata mutazione, né domandarono l'approvazione?

""Si dice perché sono compagnie di Missioni inviate in Sicilia dal capo. Inviata in Sicilia la prima compagnia dal fu Mons. Liguori allora capo di tutta intiera la Congregazione va bene; ma che il P. Villani dall'anno 1781 abbia mandato un solo Padre, o in Girgenti, o in Sciacca, prima, come Vicario del mentovato Monsignor Liguori, ed ora come capo eletto dalle sole quattro Case, o sia Provinciale delle medesime bisognerebbe questo prima provarlo d'asserirlo. In Sciacca sono tutti Siciliani, ed in Girgenti, come si disse non ve ne sono, che tre avanzati d'età de' primi mandati. E qui bisogna si osservino tutti gli equivoci de' ricorrenti.

"" 1. Si dice il P. Villani capo della Congregazione, o sia Generale, a cui per essere ne' domini del Re devono essere soggetti i Padri di Sicilia. Quand'egli fu capo eletto dalle sole quattro Case di Napoli, non dalle molte della Romagna, dalle quali si divisero per la mutazione de' voti in giuramenti, né dalle due di Sicilia.

"" 2. Dicesi, che queste due di Sicilia allora sarebbero vere Case, quando si permettesse di regolarsi con leggi diverse dal piano, come se detto piano fosse qualch'altra cosa diversa dalle leggi, colle quali sonosi regolati, e si regolano, si osservino le costituzioni pure in istampa e si vedrà il Regolamento esser in tutto conforme con quelle, eccettuata la mutazione accennata.

""3. Dicesi Regola Romana, come se fosse stata fatta in Roma, e non fossero le leggi del Fondatore, dal P. Villani, dal suo Procuratore e da tutti osservata, e fatta osservare fino all'anno 1781. Questo non per altro, se non per approfittarsi delle circostanze presenti delle Corti. La chiamano di Roma, perché osservata in Roma; e loro non osservano questa Regola di Roma osservando il Regolamento che fuori la cennata mutazione, è la sostanza di quella? Non è questa, mi si permetta di dirlo, né semplicità, né rettitudine avanti al Trono.

""4. Dicono questa regola non approvata, né dalla felice memoria di Carlo III, né dal presente Regnante (Dio guardi) quando a quello non fu mai presentata, ma furono dal medesimo permesse le quattro Case, e permesso il ricevere giovani per sostenerle con Reale Dispaccio del 1752. Altro è dire non fu presentata, che il dire non fu approvata; e dal presente Monarca non fu forse approvata in approvando il Regolamento, che n'è la sostanza? Non presentarono Loro, al fine di fare approvare quelle prime leggi, questo nuovo Regolamento? E non fu approvato nel 1781?

""5. Dicesi, che nel capo terzo del Regolamento è comandato vi sia un capo, che governi tutta la Congregazione, e lasciassi di dire le quattro Case; e che non essendo Egli anche capo in Sicilia non potrebbe sussistere l'opera delle Missioni voluta dal Re in quel Regno, com'egli avesse sempre sostituito nelle mancanze, o fossero tutti Napolitani i Padri di Sicilia.

""6. Adduce gli esempi de' Basiliani, e Pii Operari sulla finta base, che il P. Villani è Generale, e Capo di tutta la Congregazione, e si dimentica di quando disse, che vi sono altre Case nella Romagna, ove risiede il Generale eletto per comando del Papa, dal quale essi si divisero per la mutazione de' voti in giuramenti, e questi di Sicilia, anche si divisero per l'Editto de' 3 settembre toccante la divisione de' Generali.

""7. E' vero che il Capo della Congregazione è Vassallo del Re, ma ora risiedendo da Generale in Roma, non più risiede ne' suoi Reali Domini, ma solo vi risiede il P. Villani Provinciale delle quattro Case del Regno di Napoli solamente, a cui non deve assoggetarsi il Provinciale di Sicilia, se non quando la M. del Re ordina, che tutti i Provinciali di Sicilia dipendessero da quelli di Napoli, ed ordinasse, che in giuramenti mutassero i voti, malgrado qualunque aggravio di coscienza, locché mai credesi, che farà, perché non utile, ma danno recarebbe allo Stato. E l'esempio, che il Riccorrente adduce de' Padri della Missione, conferma di questi Padri di Sicilia l'operato, perché, siccome quelli per aver in Francia il Generale si fecero il loro Capo Nazionale, così questi per averlo in Roma si han fatto il loro capo in Sicilia.

""8. Si compromette delle spese necessarie per qualche accesso in quelle Case nelle occorrenze, quando non han mancato di ricercare, e pretendere da quelli di Sicilia soccorsi prima di due messe, col titolo di Vestiario, quotidiane per sollievo della Casa di Nocera, e poi in altri modi che tralascio.

""9. Mostra esser evidente, che i Siciliani dipendano da quel Capo senza far la menoma distinzione di Regnicoli, e Nazionali, e niente parlando della sua giurisdizione limitata alle sole quattro Case del Regno.

""10. Dice, che questo non pregiudica al Vescovo, anzi, che osservando il Regolamento vi è più si sottomettono al medesimo accennando il cap.2 n.12 del medesimo Regolamento, come se nel paragrafo 3 delle prime costituzioni non si dicesse "che dovranno i soggetti professare tutta l'ubbidienza agli Ordinari de luoghi dove si trovano". E poi, come non pregiudicarlo quando assoggettandosi al P. Villani, come Capo potrebbe questo a suo talento spogliarlo di quei soggetti, che vuole, ancorché fossero suoi Diocesani ordinati a titolo di necessità ed utilità delle Chiese di Sicilia, come si ha chiamati di tempo in tempo quelli di Napoli senza il Vescovo potersi opporre, ed essendo i soggetti obbligati con voto di ubbidienza

re al Capo prima, e poi al Vescovo, e co' giuramenti pretesi commetterebbero due peccati gravissimi in ogni lieve disubbidienza.

""11. Per questa medesima ragione di non restar obbligati i soggetti ad abbandonare il Prelato, che l'ordinò a titolo di Patrimonio, come semplici Preti Missionari, non Religiosi, e le chiese pelle quali furono ordinati mancanti della necessaria cura non deve l'Avvocato Fiscale del R. Patrimonio permettere, che ottengano quanto i Recorrenti domandano, opponendosi se non alla polizia del Regno alla coscienza, essendo giusto, che il Vescovo, e la Diocesi, che somministrano a Giovani gli alimenti, fino che riuscissero Missionari, percepissero poi i frutti de' loro alimenti, e non le succeda quanto col don Pietro Maria Cocchiara Siciliano, che riuscito in Sicilia a spese di Girgenti, andato in Napoli per mutazione d'aria, se lo trattennero per lettore di Filosofia, né han voluto rimandarlo, privando la Diocesi di un ottimo Soggetto. Da chierico in Girgenti a spese del Vescovo, Sacerdote in Napoli a profitto di quelli.

""Dice finalmente dover premere al Vescovo, ed Avvocato Fiscale, che dai PP. di Sicilia sia osservato il Regolamento per vie più assicurare S. M. che i medesimi non osservano la Regole di Roma, né sono uniti ai PP. dello Stato. Ecco il modo di tirarsi il Vescovo, ed Avvocato Fiscale, ecco tutto lo zelo, come se non vi fossero altre vie, come se la Regola e Regolamento fossero due cose diversissime, e come il capitolo tenuto, con permesso di S. M. e dal medesimo confermato dai Padri di Sicilia, senza la menoma ingerenza di quello dello Stato, per farsi il loro Capo, e Superiori non fosse una prova convincentissima della loro divisione, ed indipendenza da quelli. L'Editto de' 3 Settembre ordina, che non si dipenda da Generali esteri, ma vuole, che ognuno vivesse secondo le leggi del proprio Istituto. Saranno dunque tutti i Religiosi uniti a Generali, perché osservano le antiche leggi, e bisognano mutassero Regole per convincere, ed assicurare la mente del Sovrano d'essere da Generali divisi.

""Essendo dunque le antiche leggi una cosa col Regolamento fuori della mutazione, e risedendo in Roma il Generale di tutta la Congregazione, troppo inutile, ed avanzata de' Ricorrenti è la petizione, e l'equivocare nel ricorrere al Monarca non è da Missionario, anzi neppure di Vassallo fedele. Lo scopo de' Ricorrenti è stato dilatare i confini della ristretta loro giurisdizione, nulla badando al restante, ed aggravare i Missionari di Sicilia volontari ad un peso insoffribile. La loro petizione quanto al volere l'accettazione del proposto Regolamento, sì quanto alla subordinazione sembra opporsi chiaramente a quanto viene dalla Maestà del Re ordinato nel capitolo secondo del suo Reale Editto de' 3 Settembre ove si legge = "Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli Esteri, li regolari de' nostri Regni continueranno a vivere colle stesse loro costitu-

zioni colle quali han professato in tutto ciò, che sieno conformi alle leggi, e polizia del Regno, e non opposte alla presente determinazione". Vuole dunque la Maestà Sua, che proseguiamo a vivere secondo le costituzioni professate, ed il Padre Villani, col suo Procuratore vuole, che si mutasse, e si facesse la nuova diversissima professione; confessa il Regolamento essere impossibile opporsi alle leggi e polizia del Regno secondo la dichiarazione fatta dal Sovrano nel Dispaccio del 1780. Dunque neppure vi si oppongono le prime leggi, che fuori la tante volte accennata mutazione, sono col Regolamento una cosa stessa. Niente importa allo Stato se i soggetti siano legati con uno, o due nodi, cioè se con soli voti, o voti giurati se commettono colpa grave, o leve, o due peccati; a che dunque cercare d'inquietarli? Volesse Dio, che anche a loro fosse sgravato un tale peso.

""Vuole anche il Re nel suo Editto, che le case Religiose, o Congregazioni fossero dirette, e governate da propri Superiori esistenti nelli stessi Regni. Il P. Villani non è stato, n'è Generale, ma Provinciale eletto delle quattro Case; i Padri dunque di Sicilia devono essere governati da un Superiore Nazionale, né vale il dire, che così si farebbe un'altra Congregazione del Redentore, siccome non sono due ordini de' Predicatori, de' Francescani, de' Paulotti ... sebben in ogni Regno, anzi in ogni Provincia avessero il loro Provinciale indipendente quantunque l'uno dall'altro"".

"Incaricandosi il cennato Ministro de' due ricorsi a nome del Superiore delle Case di Napoli, quanto della rappresentanza del Vescovo, e delle ragioni addotte dal Procuratore del Rettore Maggiore di Sicilia, maturamente esaminato il tutto, non ostante le commendatizie ottenute da detti Padri di Napoli di persone di riguardo tanto presso del Vescovo, quanto presso il Suddetto Avvocato Fiscale consultò come siegue:

""Eccell.mo Sig.re - Due Reali Dispacci relativi a due Suppliche umiliate al Re dal Padre D. Andrea Villani Rettor Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore di Napoli son pervenuti a V. E. per via dell'Ecclesiastico uno in data de' 29 Agosto, e l'altro in data de' 3 Ottobre del corrente anno.

""Nel primo racchiuse una delle suppliche del Rettor Maggiore, in cui richiede, che nelle Case della Congregazione de Missionari in questo Regno s'osservino le Regole di Monsignor Liguori disposte e si ordinò di passar l'esposto e le Regole al Vescovo di Girgenti nella diocesi del quale sono le riferite Case, affinché informi con quanto gli occorra di rassegnare, e l'informo indi del Vescovo col piano delle Regole si passi all'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio per dire se incontri, o no ostacolo all'osservanza delle dette due Case, del Regolamento di cui si tratta, e rimetta poi l'E. V. tali informi alla M. S. per l'uso della sovrana deliberazione.

"" Nel secondo si racchiude altra supplica dello stesso Rettor Maggiore chiedente l'osservazione medesima, e si prescrisse di farne carico nell'ordinato informo per tal dipendenza.

"" Furono tali Sovrani comandi dall'E. V. comunicati al divisato Vescovo colla rimessa delle suppliche, e delle Regole; ed avendo Egli inoltrato la sua rappresentanza, si è servita l'E. V. passarla a me in venerato Biglietto de 9 scorso con tutte le Carte attinenti all'assunto, ordinandomi di adempire a Reali ordini nella parte, che a me tocca.

"" In obbedienza di tal riverito comando, e per la esecuzione della Real Volontà sendomi applicato alle Suppliche del Padre Villani, rilevo, di allegarsi dal medesimo la conferma delle proposte Regole appoggiata a due Real ordini de 26 Gennaio 1780, e 26 Febbraio 1781. In seguito di che il difonto Mons. Testa incaricato dalla M. S. per l'adempimento di esse ordinò l'osservanza a tutti gli Individui della Congregazione; e siccome nelle medesime si prescrisse la dipendenza dal Rettor Maggiore, così Egli ne tira l'illazione di dover dipendere da lui le Case di questo Regno credendole annesse al corpo della Congregazione medesima.

"" E che sia così lo sostiene col Real Dispaccio de 3 Dicembre 1774 in cui permise il Re a Mons. Lanza già Vescovo di Girgenti di richiamare in quella Diocesi alunni Missionari della Congregazione di Napoli a condizione di non potere i medesimi far domicilio, e permanenza nella sua Diocesi, e Città, e conchiude, che essi della Congregazione di Napoli dipender debbano, perché da quella emanano.

"" Soggiunge il Ricorrente Villani, che in forza dell'enunciato Real Ordine non possono i Missionari aver in Sicilia, che delle compagnie non già congregazioni. Or quando indipendenti fossero, una congregazione non potrebbe dirsi separata da loro in questo Regno, ciò che s'opponne alla mente del Re.

"" Allega in conferma della sua pretesa due esempi, il primo nella dipendenza de Basiliani di questo Regno dal loro Generale, risolta dalla Giunta di Sicilia, ed il secondo nell'autorità stabilita dalla M. S con Dispaccio del primo Agosto 1789 del Preposito de Pii Operari sopra le case della Congregazione di Roma.

"" Prevede il Rettor Maggiore, che la distanza dall'uno all'altro Regno porterebbe delle spese nelle occasioni di doversi questi Padri portar in Napoli, e si esibisce far soggiacere quella Congregazione a tali spese.

"" Sostiene, che con tal soggezione de' Missionari di Sicilia al Rettor Maggiore di Napoli non si lede la giurisdizione vescovile, mentre nelle Regole sta prescritto di non potersi far delle Missioni senza il permesso degli ordinari, perché abbiano i Vescovi sopra di quella tutta la giurisdizione temporale, e spirituale.

""Conchiude finalmente, che quantunque il Governo interiore della Congregazione spetti al Superiore locale, non di meno con ciò si lede la polizia del Regno, mentre un tal stabilimento dalla M. S. approvato non si presume poterla pregiudicare.

""Il Vescovo di Girgenti però colla sua rappresentanza de 4 del passato ha rassegnato all'E. V. che succennate Regole son conformi a quelle, che sin dal principio del loro ingresso in questo Regno si osservano da Missionari della sua Diocesi, e che il solo divario fra le une, e l'altre sia quello del Giuramento di Povertà, Castità, ed Ubbidienza, quale quei Missionari sono stati soliti praticare per via di semplici voti.

""Egli loda sommamente il zelo de' medesimi nel promuovere il bene spirituale delle anime, e dice essersi deliberato affidare alla loro direzione gli Ecclesiastici, che avran compito i studi della Teologia affinché accompagnandosi con essi possano invogliarsi, ad abbracciar l'istituto, o amministrar la predicazione; di qual pensiero ne implora l'approvazione di Sua Maestà.

""Riflette il Vescovo, che siccome da detti voti n'emana a carico di questi Missionari il peso di un sol peccato in ogni trasgressione, e col giuramento il peccato raddoppia, così un tal nuovo vincolo a quei Giovani candidati, che vorrebbero abbracciar l'Istituto, potrebb'esser d'ostacolo, e con ciò potria minorarsi il numero degli Operari, che da lui si desidera veder aumentar vieppiù.

""Per l'articolo poi della dipendenza, e soggezione di quei Missionari da quel di Napoli, Egli la crede dannosa, e di disturbo alla sua Diocesi per l'autorità di potersi il Rettor Maggiore richiamar in Napoli gli operari a suo arbitrio. Locché invece di accrescere il profitto spirituale della sua Diocesi potrebbe diminuirlo per deficienza di Soggetti. Quindi il Vescovo implora, che quantunque la M. S. giudicasse ordinare tal dipendenza si degnasse almeno vietare al Rettor Maggiore di Napoli di richiamar colà i Missionari della sua Diocesi, che a lui tanto necessitano.

""Fa considerare finalmente il Vescovo, che l'ordine di cui si tratta non è un ordine di Regolari, che debbano star legati alla dipendenza da un capo comune, ma una compagnia di Preti a lui soggetti nello Spirituale, ed anche di Real Ordine nell'amministrazione de' beni: onde conchiude che sconcerto in cambio di profitto recherebbe la dipendenza di essi da un estero Superiore.

""Nell'atto, che stavasi da me sull'esame delle pretese del Rettor Maggiore de' Missionari di Napoli e de' ripari che il Vescovo di Girgenti incontra sulle medesime, mi è pervenuta una supplica del Procuratore del Padre D. Pietro Paolo Blasucci Rettor Maggiore della Missione di questo Regno, che trovasi munito di un venerato decreto dell'E. V. in data de' 24

del cadente mese, col quale mi s'impone d'averla presente nell'esecuzione dell'incarico datomi con viglietto de' 9 dello stesso.

""Il Rettor Maggiore di Sicilia si oppone anche Egli validamente alle istanze del Padre Villani, e racchiude un foglio di riflessioni confutanti le divisate istanze.

""Io ho rilevato nelle medesime, che oltre di replicarsi le difficoltà incontrate dal Vescovo, e nel nuovo vincolo del giuramento in cambio de' voti, e nella soggezione al Rettore di Napoli, il Rettor Villani non può estendere la sua giurisdizione, che sulle Case di Napoli, non mai però sulla Missione di Sicilia totalmente segregata da quelle. E se le regole della M. S. approvate, dando al Rettor Maggiore di quel Regno la giurisdizione sopra tutte le Case, intender ciò si debba per quelle di Napoli, non per queste di Sicilia.

""Non nega il Rettor Blasucci che ai tempi di Mons. Lanza furono chiamati i Missionari di Napoli colla condizione di essere richiamati quando piacerà a quel Rettore Maggiore, ma riflette, che ciò debba intendersi per i Missionari Napolitani solamente, i quali non ad altro oggetto, qui vennero, che per istruire quelli di Sicilia; onde adempiuto tal'incarico potevano certamente ritornare, ma oggi per il lasso di tempo non ridotti, che al numero di tre, ed in età decrepita.

""Fa rilevare l'insussistenza della proposizione, per cui il Rettor di Napoli promette spendere i Missionari di Sicilia, quante volte avrà bisogno di richiamarli, mentre se in tali felici circostanze questi si trovasse, non avrebbe ricercato, come ha fatto de' soccorsi de' Padri di Sicilia prima di due messe cotidiane a titolo di vestiario per la Casa di Nocera, e poi in altri modi.

""Dice finalmente, che la M. S. ne Real Editto de' 3 7bre prescrisse che le Case Religiose, e Congregazioni sieguano a vivere con le professate costituzioni, e fussero dirette, e governate dalli Superiori esistenti nelli stessi Regni. Onde conchiude, che cambiandosi li voti in giuramenti, e reggendosi le Case di Sicilia dal Superiore di Napoli, con ciò verrebbe diametralmente ad opporsi al divisato Editto.

""Tutto adunque da me esaminatosi maturamente dovendo manifestare l'ordinatosi parere, mi do primamente l'onore a V. E. divotamente rassegnare, che nelle regole racchiuse nella Supplica del Rettor Villani non ho trovato cosa particolare, onde oppormi allo stabilimento delle medesime in questo Regno, giusta la loro prima istituzione approvata da S. M., anzi ho motivo di ammirare quest'opera, come indirizzata alla coltura spirituale delle anime. Onde può restare soltanto l'esame sopra li due articoli del cambiamento dei voti semplici in giuramenti, e della dipendenza, quali dal Rettor Villani si son proposti, ed a cui non meno

gl'Individui Siciliani, che il Vescovo manifestano la loro opposizione.

""Per quanto riguarda il primo, stabilite le prime regole della Missione di Napoli, per le quali i Missionari eran legati solamente con voti semplici, si fissò colà tal Congregazione col concorso di molti Padri. Fu dunque un nuovo pensiero di Mons. Liguori di cambiare quei voti in giuramenti, qual insinuazione col Real Dispaccio de 22 Gennaro 1780 si degnò la M. S. approvare per coloro, che sarebbero per aggregarsi. Restando in libertà quei Padri, che trovansi già aggregati. Egli è però da rimarcare, che in quel Regno ciò tendesse alla perfezione dell'opera, perché già stabilita, e rassodava colla molteplicità de' Missionari componenti la Congregazione, che sopra questo punto furono conservati nella loro libertà, non sarebbe l'istesso per questa di Sicilia, che quantunque cominciata ne' tempi di Mons. Lanza può non di meno dirsi tuttora nascente per lo scarso numero degli operari, e parmi, che cotal cambiamento potrà scoraggiare, chi volesse abbracciar l'istituto, mentre vi si aggiungerebbe un peso di coscienza, il quale d'ogni trasgressione faria una colpa grave.

""L'altra pretesa di voler soggetti i Missionari di Sicilia appoggiasi principalmente al Real Ordine de' 21 Agosto 1779 da Mons. Liguori ottenuto. Ma per si fatto Real Ordine si dà al Rettor di Napoli la giurisdizione sulle quattro Case di Ciorani, Nocera, Caposele, ed Iliceto in questo Regno esistenti. Sendo così non comprende certamente le Case fondate in Girgenti, e Sciacca non potendosi per altro senza un preciso Sovrano Comando la giurisdizione de' Missionari di Napoli estendere sopra quelli ai un altro Regno distinto, e separato, qual'è questo di Sicilia.

""Si cenna inoltre un Real Dispaccio de' 3 Xbre 1774, per cui accordandosi a Mons. Lanza alcuni Missionari Napolitani si aggiunge la condizione di non poter essi far permanenza nella di lui Città, e Diocesi oltre, che tuttavia non si produce un si fatto Dispaccio per osservarsene il tenore, potrebbe non di meno intendersi per i Missionari, che vennero qui da Napoli, i quali non ad altro oggetto in questo Regno si conferirono, se non per l'istruzione di quelli di Sicilia, con piena facoltà di colà restituirsi adempito l'incarico. Oggi però non sono eglino ridotti che al numero di tre, ed in età tale, che non possono più faticare. In guisacché restarono i soli Siciliani già istruiti, e delle regole, e de doveri della Congregazione, quali giusta l'attestato del Vescovo adempirono esattamente, onde sopra di costoro non par che avanzi al Rettor di Napoli ragione alcuna.

""E quantunque il Rettor Villani si dice pronto a pagare le spese del viaggio per quei Padri, che giudicherà richiamare, questa esibizione tuttavia non gli appresta alcun diritto da poter sostenere la pretesa dipendenza.

""Gli esempi poi della soggezione de' Basiliiani al loro Generale, e delle Case della Congregazione di Roma al Preposito de Pii Operari io non

trovo nella Supplica del Rettor Villani documenti, che li giustificano. Per altro egli non è Generale di un ordine di Religiosi, che debba estendere la sua ispezione sopra tutte le Case di Essi, ma non è, che un Capo della Congregazione di Napoli solamente, che in forza del citato Real Ordine de' 21 Agosto 1779 estende la sua ispezione sopra le sole quattro case di quel Regno.

""Per altro ci sembra degno di riflessione, che per l'ultimo Real Editto, le congregazioni, e Case religiose restano unicamente soggette a propri Superiori esistenti negli stessi Regni. Onde par che la pretesa del Rettor Villani soggettarsi i Missionari di Sicilia a quelli di Napoli al divisato Regio Editto direttamente si opponghi.

""Merita anche considerazione, che il rendere dipendenti questi Padri da quelli di Napoli, sarebbe lo stesso che abolire a poco a poco la Congregazione di questo Regno. Ciò si conviene manifestamente dalla renitenza de medesimi a tal soggezione, come dalla divisata loro Supplica si ricava, e con ciò verrebbe ad estinguersi quel vantaggio, che per assicurazione del Vescovo ne ricava quella Diocesi.

""In veduta di tutte queste ponderazioni, a mio debole avviso dovrebbero lasciarsi le Case nello stato in cui sono, rimanendo i Padri di Sicilia nell'osservanza delle regole originarie, colle quali fu fondata la Congregazione, e sino al 1780 anche le Case di Napoli fu regolata, con benignarsi la M. S. autorizarne lo stabilimento in questo Regno colla sua Reale approvazione senza indursi la soggezione pretesa dal Rettore Villani, ed i giuramenti di Povertà, Castità ed Ubbidienza da loro usati per via di semplici voti. Prego perciò l'E. V. a degnarsi umiliare alla M. S. queste mie rispettose considerazioni. Per benignarsi risolvere, locché sarà del suo Real aggrado. Mentre con profondo ossequio divotamente inchinandola ho l'onore di dirmi _ Palermo 29 Xbre 1789 Di V. E. - Ecc.mo Sig.re - Umil.mo e Div.mo Servo - Onofrio Ardizzone M. R. A. F. ""

"Rimessa tale Consulta S. E. Viceré questi acchiuse tutte le Carte a S. M. per via della Segreteria dell'Ecclesiastico con sua Consulta del tenor seguente:

""Ecc.mo Signore - Con due Reali Dispacci per codesta via, uno in data de 29 Agosto, e l'altro del 3 Ottobre dell'anno scorso, con incarico di sentir il Vescovo di Girgenti, e l'Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, e quindi rassegnar tal'informi per l'uso della Sovrana risoluzione, mi rimise V. E. le suppliche del Padre D. Andrea Villani Rettor Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore nel Regno di Napoli, con una delle quali chiede osservarsi la regola del Fondatore Mons. Liguori dagli Individui, che esistono in questo Regno nella Diocesi di Girgenti, e

coll'altra di eseguirsi anche in questo Regno i stabilimenti adottati dalla Congregazione stessa in cotesto Regno.

""In adempimento de Sovrani comandi incaricai il detto Prelato affin d'informarmi con quanto gli fosse occorso, ed Egli eseguito avendo il tenore de' Reali ordini, che gli comunicai, fe' presente con sua rappresentanza le ragioni tutte, per le quali crede sussister non debbano le istanze del Villani.

""Passatasi da me tal rappresentanza all'Avvocato Fiscale Ministro Nazionale Onorario Don Onofrio Ardizzone e comunicati al medesimo i detti due Reali Dispacci per la esecuzione della parte a lui spettante, siccome gli rimisi posteriormente uno ricorso del Procuratore del Rettor Maggiore delle due Case in questo Regno esistenti, con uno scritto, che confuta le pretese del Villani e lo prevenni di darsene carico nella ordinata relazione, così il detto Ministro dopo di avere il tutto maturamente esaminato, è venuto in riferirmi con sua rappresentanza le fatte riflessioni sulle istanze del Villani su le ragioni dal Vescovo rassegnate, e su quelle dal riferito Procuratore del Rettor Maggiore in questo Regno prodotte, e conchiude doversi lasciar le cose nello stato, in cui sono con rimanere i Padri delle due Case nell'osservanza delle Regole originarie in questo Regno, colle quali fu fondata la Congregazione, e sino al 1780 anche per le Case di cotesto Regno fu regolata, con benignarsi la M. S. autorizarne lo stabilimento in questo suddetto Regno colla sua Real' approvazione senza indursi la soggezione pretesa dal Rettor Villani, e di giuramenti di Povertà, Castità, ed Ubbidienza da loro usati per via di semplici voti.

""Rimetto quindi a V. M. le riferite due rappresentanze co' ricorsi annessi per la Sovrana intelligenza, e deliberazione di S. M. etc. - Palermo 7 Gennaio 1790 - Il Principe di Caramanico Sig. Marchese De Marco.""

"Quali consulte rimesse alla Giunta di Sicilia, questa consultò come siegue:"

""S.R. M. - Signore - Sulle Suppliche alla M. V. umiliate dal padre D. Andrea Villani Rettor Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore di Napoli, il quale dimandò, che nelle due Case della Congregazione medesima in Sicilia si osservassero le regole da Monsignor disposte, ed imprese ultimamente in Napoli con alcuni Reali Dispacci, dispose la M. V. a consulta di questa Giunta, che il Viceré di Sicilia, passasse al Vescovo di Girgenti, della cui Diocesi sono le due Case stabilite di detta Congregazione, il piano delle Regole presentate in istampa dal riferito P. Villani, e ne ricercasse informo da quel Prelato, e che l'informo del medesimo dovesse indi il Viceré passarlo all'Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, perché ulteriormente informasse, se possa, o no incon-

trarsi ostacolo per osservarsi nelle due Case della riferita Congregazione in Sicilia il Regolamento del quale si tratta.

""Adempito il Sovrano Comando dal Viceré ha egli trasmesso alla M. V. le due rappresentanze informative, che ricercò prima dal Vescovo di Girgenti, ed indi dall'Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, e queste si è la M. V. degnata di far passare per la Segreteria di Stato, ed affari Ecclesiastici a questa Giunta, imponendole con Dispaccio de' 23 Gennaro passato che informassero col suo parere.

""In ubbidienza di questo Sovrano Comando ha esaminato la Giunta le due riferite rappresentanze, ed ha trovato, che il Vescovo di Girgenti ha riferito, che le proposte regole in istampa sono conformi alle regole osservate fin dal principio del loro ingresso in Sicilia da quei Missionari, li quali lontani da ogni temporale interesse esercitano con ogni indefessa applicazione non meno, che con sommo profitto spirituale di quei Diocesani il lodevole incarico del loro istituto. Il solo divario dice il Prelato, che nelle nuove regole in istampa vi è, consiste in che nelle medesime si esige dai Soggetti il proposito della povertà in vita comune, della castità, dell'ubbidienza, e della perseveranza in congregazione confermato co' giuramenti innanzi a Dio, laddove quei Missionari sono stati soliti di praticar ciò a norma delle primitive regole nate colla Congregazione medesima per semplici voti, dai quali ne emana a loro carico il peso di un sol peccato in ogni trasgressione, quando dai Giuramenti credon essi raddoppiarglisi ogni peccato, e non ammettersi la parvità di materia, che ne' voti si ammette e sebbene un tal punto interessi, né lo Stato, né la particolar cura del Vescovo, ma solamente la coscienza di quei Padri, teme nulladimeno il Prelato, che cotali giuramenti fossero di spavento, e di ostacolo a novelli Candidati, che Dio chiamasse a quel Santo Istituto per non abbracciarlo, e così minorarsi il numero degli Operari, che egli desidera accresciuto, e moltiplicato, a corrispondenza della numerosa Popolazione della Diocesi, e quindi conchiude, che potrebbe loro concedersi di continuare a praticare la professione per via di voti semplici, usata fin da principio generalmente in quella Congregazione, la quale non è certamente professione religiosa ma un semplice stabilimento di un sistema di vivere da Prete Secolare intieramente soggetto all'Ordinario.

""Per quanto poi concerne l'articolo della dipendenza e soggezione di quei Missionari di Sicilia dal Rettore Maggiore delle quattro Case di tale Istituto, esistente in questo Regno di Napoli, ha considerato lo stesso Vescovo di Girgenti, che questa tale dipendenza può recare disavvantaggio notabile a Fedeli, per di cui spiritual profitto unicamente la M. V. non solamente permette, ma onora di sua protezione questo salutare Istituto. Poiché sebbene questi Missionari, non manchino di darsi tutte le possibili

premure di accrescere il loro piccolo numero affatto insufficiente alle fatiche, che debbono sostenere in tante Popolazioni della Diocesi, con invitare, e ricevere nelle loro Case alcuni giovani abili, non senza successo, si turberebbe però il loro buon'ordine, e la distribuzione de' pesi, e verrebbe impedito in gran parte l'esercizio delle loro utili fatiche, semprecché potesse il Rettore Maggiore di Napoli richiamare, e destinare altrove ad arbitrio i Soggetti impiegati in Sicilia.

""L'Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio dietro l'esame di quanto rappresentò il Vescovo di Girgenti, ha rassegnato, che nelle regole racchiuse nella Supplica del Rettor Maggiore Villani non ha trovato cosa Particolare, onde opporsi allo stabilimento delle medesime in quel Regno secondo la prima istituzione della M. V., e soltanto ha creduto che meritavano esame i due articoli del cambiamento de' voti semplici in giuramenti, e della dipendenza, quali dal Rettor Villani si son proposti, ed a cui non meno gli Individui Siciliani, che il Vescovo manifestano la loro approvazione.

""Per quanto riguarda il primo ha considerato, che stabilire le regole della Missione di Napoli, per le quali i Missionari erano solamente legati, con semplici voti, si fissò tal Congregazione in questo Regno col concorso di molti Padri. Fu quindi un nuovo pensiero di Mons. Liguori di cambiare que' voti in giuramenti, qual insinuazione con Real Dispaccio de' 22 Gennaio 1780 si degnò la M. V. approvare per coloro che sarebbero per aggregarsi restando in libertà quei Padri, che trovavansi già aggregati. Riflette quindi l'Avvocato Fiscale, che se ciò in questo Regno tendeva alla perfezione dell'opera, perché già stabilita, e rassodata dalla molteplicità de' Missionari componenti la Congregazione, che sopra tal punto furono conservati nella loro libertà non sarebbe lo stesso per la Congregazione di Sicilia, che quantunque cominciata ne' tempi del Vescovo Lanza, può nulladimeno dirsi tuttora nascente per lo scarso numero degli Operari, e crede perciò, che il cambiamento de' voti semplici in voti Giurati potrebbe scoraggiare a chi volesse abbracciare l'istituto per l'aggiunzione di un peso di coscienza, che di ogni trasgressione farebbe una colpa grave.

""Toccante l'altra pretesa di volersi soggetti i Missionari di Sicilia, e dipendenti dal Rettor Maggiore delle quattro Case di detta Congregazione in questo Regno riferisce l'Avvocato Fiscale, che appoggiasi principalmente questa pretesa al Real Ordine de' 21 Agosto 1779 da Mons. Liguori ottenuto. Ma riflette l'Avvocato Fiscale, che per detto Real Ordine si dà al Rettor di Napoli la giurisdizione su le quattro Case di Ciorani, Nucera, Caposele, ed Iliceto in questo Regno esistenti, e così essendo, non può comprendere le case fondate in Girgenti, e Sciacca, non potendosi per altro senza un preciso Reale Comando la Giurisdizione de' Missionari di

Napoli estendersi sopra quelli di un Regno distinto, e separato, qual'è la Sicilia. Riflette ancora, che per l'ultimo Real'Editto le Congregazioni e Case religiose restano unicamente soggette a propri Superiori esistenti ne' stessi Regni. Considera medesimamente, che il rendere dipendenti i Padri Siciliani a quei di Napoli sarebbe l'istesso, che abolire a poco a poco la Congregazione di quel Regno, locché si convince dalla renitenza de' medesimi a tal soggezione, ed in veduta di tutte le dette Ponderazioni è stato di sentimento di doversi lasciare le cose nello stato, in cui sono, rimanendo i Padri di Sicilia nell'osservanza delle regole originarie, colle quali fu fondata la Congregazione, e sino al 1780, come anche per le Case di Napoli fu regolata con degnarsi la M. V. autorizzarne lo stabilimento in Sicilia colla sua Reale approvazione senza indursi la soggezione pretesa dal Rettor Villani, ed i giuramenti di povertà, castità, ed ubbidienza da loro usati per via di voti semplici.

""Or avendo il tutto questa Giunta considerato colle debite ponderazioni ha veduto di essere uniformi tanto il Vescovo di Girgenti, quanto l'Avvocato Fiscale del Tribunale del Real Patrimonio, nel credere di sommo vantaggio al profitto spirituale nella Diocesi di Girgenti l'Istituto di detti Missionari della Congregazione detta del Redentore e nel sentire, che non convenga di aggiungersi a voti semplici de medesimi, i Giuramenti ordinati nella nuova compilazione delle regole, né di accordare al Rettor Maggiore delle Case del Regno di Napoli la giurisdizione sopra i Missionari delle Case stabilite in Sicilia, alla quale dipendenza si negano l'istessi Missionari di Sicilia, s'oppone il Vescovo di Girgenti, e dimostra l'Avvocato Fiscale di essere di pregiudizio a diritti di quel Regno, e di nocimento al vantaggio spirituale de' Popoli. Il parere perciò di questa Giunta si è, che la M. V. si degnasse autorizzare colla sua Reale approvazione lo stabilimento delle due Case di Girgenti, e di Sciacca, ordinando, che i Missionari del Redentore nelle medesime dovessero vivere coll'osservanza delle regole originarie di tale Istituto, con quale hanno vissuto finora, e che non dovessero aver la menoma dipendenza dal Rettor Maggiore delle quattro Case di questo Regno, né tenuti a solennizzare con giuramento i voti semplici. Conservi Iddio la Sagra Real Persona della M. V. e tutta l'Augusta Real Famiglia. S. R. M. - Napoli Marzo 1790 - Di V.S.R.M. Umilissimi Vassalli - Il Marchese di Realmonte Principe di Carini Stefano Patrizi - Diodato Targiani - Agostino Cardilli - Giuseppe M. Cuggino"".

"Dietro a quale Consulta, malgrado le doglianze de' Padri del Regno fatte al Real Trono dicendo essere stata irregolare la procedura di consultare senza chiamarli, e sentirli, fu fatto presente al Re nel Consiglio dell'Ecclesiastico de' 17 Aprile, e benignossi intieramente uniformarsi al

parere della Giunta, per cui fu sciolto il seguente Dispaccio diretto a S. E. Sig. Viceré di Sicilia:

""Ecc.mo Sig.re - Ho fatto presente al Re quanto il Vescovo di Girgenti, e l'Avvocato Fiscale del R. Patrimonio ha rappresentato sulla domanda del P. Don Andrea Villani Rettor Maggiore della Congregazione del SS.mo Redentore di Napoli, di osservarsi nelle due Case di Cotesto Regno le Regole disposte da Mons. Liguori. E la M. S. non avendo aderita a tale domanda, ha risoluto, che venga autorizzato con la sua Real approvazione lo stabilimento delle due Case poste in Girgenti, ed in Sciacca, e comanda che i Missionari del Redentore delle medesime dovessero vivere coll'osservanza delle Regole originarie di tale Istituto, col quale hanno vivuto fin'ora, e che non debbano avere la menoma dipendenza dal Rettore Maggiore delle quattro Case di questo Regno, né tenuti a solennizzare con giuramenti i voti semplici. Partecipo a V. E. di Real'Ordine questa Sovrana deliberazione in risulta della sua carta de' 7 del passato Gennaro, affinché ne disponga l'adempimento. - Napoli 17 Aprile 1790 - Carlo de Marco""⁴⁹.

Qui finisce la *relazione di quanto accadde nella causa tra i PP. del SS.mo Redentore del Regno di Napoli, e quei di Sicilia*, manoscritta dal padre Vincenzantonio Giattini. Aggiungiamo che il Dispaccio del 17 aprile 1790, in pari data fu comunicato dallo stesso De Marco al Cappellano Maggiore, il quale per favorire i padri napoletani aveva indirizzato una domanda al Re. Ecco il biglietto:

"Ho fatto presente al Re, quanto V. S. ha rappresentato nella sua supplica con acchiudere il Regolamento da S.M. approvato per le sole Case della Congregazione del SS. Redentore del Regno di Napoli, acciò il medesimo venisse osservato in quello di Sicilia. Ed il Re, non avendo voluto aderire a tali domande, é divenuto ad autorizzare colla sua autorità lo stabilimento della suddetta Congregazione del Regno di Sicilia e posta nella città di Girgenti e di Sciacca, e vuole che i medesimi vivessero colla Regola originale di tale Istituto, e senza la menoma subordinazione al Rettore Maggiore delle 4 Case del Regno di Napoli, e senz' essere obbligati a solennizzare co' giuramenti i voti semplici. - Napoli 17 aprile 1790 - Carlo de Marco - a Mons. Cappellano Mggiorre"⁵⁰.

⁴⁹ AGHR, II B 63. La "Consulta" del vescovo di Agrigento mons. Antonino Cavaliere è stata la base su cui si è fondato l'avvocato fiscale nel dare il proprio parere, che è stato condiviso dalla Giunta di Sicilia, e che è sfociato nel dispaccio del 17 aprile 1790. Il Blasucci al Cavaliere dedicò la stampa dell'*Orazione* funebre di s. Alfonso, perché "Promotore dell'Opera delle Missioni". Questo titolo si legge anche nel quadro del Cavaliere, che si conserva nel collegio di Agrigento.

⁵⁰ AGHR, II A 65.

REGESTO DEGLI ATTI RIPORTATI

1. 3 agosto 1787 Pagani. Il notaio Giovanni De Novi immette il p. Andrea Villani nel possesso di Rettore Maggiore delle quattro Case del Regno di Napoli.
2. Luglio 1787. Il p. Blasucci scrive in risposta una lettera a S. Alfonso, e gli fa comprendere che si è accettato il Regolamento in Agrigento.
3. 1 settembre 1788 Napoli. Editto di Ferdinando IV con cui si provvede al buon governo delle Comunità e Case Religiose del Regno delle due Sicilie.
4. 1 dicembre 1791 Licata. Il Rettore Maggiore di Sicilia Blasucci compie la Visita alla comunità di Agrigento.
5. 29 agosto 1789 Napoli. Carlo de Marco comunica al Viceré il ricorso del Rettore Maggiore Villani contro le due Case dei Redentoristi di Sicilia, perché osservino il Regolamento di cui si manda copia in stampa. Sentire il parere del Vescovo di Agrigento e quindi dell'Avvocato Fiscale da trasmettere al Re.
6. 3 ottobre 1789 Napoli. Carlo de Marco rimette al Viceré di Sicilia un memoriale del padre Giuseppe Gaetano Cardone, Procuratore del Rettore Maggiore Andrea Villani, in cui sono esposti i motivi per i quali i Padri di Sicilia dovranno accettare il Regolamento, e dipendere dal Villani.
7. 4 novembre 1789 Girgenti. Il vescovo mons. Antonino Cavalieri consiglia che i Padri di Girgenti e di Sciacca, della sua diocesi, continuino a fare la professione con i voti semplici e non con il Regolamento, e che non dipendano dal Rettore Maggiore di Napoli.
8. Novembre 1789 Palermo. Il padre Vincenzantonio Giattini, Procuratore del padre Blasucci, in un esposto al Viceré di Sicilia, che prega di trasmettere all'Avvocato Fiscale, confuta i motivi addotti dal padre Cardone, e porta le ragioni per non accettare il Regolamento, ed essere indipendenti dal padre Villani.
9. 29 dicembre 1789 Palermo. L'avvocato fiscale Onofrio Ardizzone, riassunta la questione attraverso i documenti che gli ha trasmessi il Viceré di Sicilia, è del parere del Vescovo mons. Antonino Cavalieri, che i padri di Girgenti e di Sciacca vivano nell'osservanza delle regole originarie e non si induca la pretesa soggezione al Villani.
10. 7 gennaio 1790 Palermo. Il Viceré di Sicilia trasmette tutte le Carte al Re per via della Segreteria dell'Ecclesiastico, e facendo proprio il parere del Vescovo e dell'avvocato Fiscale, prega la Maestà del Re a benignarsi di accordare che i Redentoristi di Sicilia non dipendano dal Villani e che vivano con le regole originarie con voti semplici.
11. marzo 1790 Napoli. La consulta del Viceré fu trasmessa alla Giunta di Sicilia, la quale esaminati gli atti, fu di parere che il Re si degnasse di autorizzare che i Padri di Sicilia dovessero vivere coll'osservanza delle regole originarie dell'Istituto, senza la minima dipendenza dal Rettore Maggiore del Regno di Napoli.
12. 17 aprile 1790 Napoli. Carlo de Marco comunica al Viceré di Sicilia, che Sua Maestà ha approvato lo stabilimento delle due Case di Girgenti e di Sciacca, e che i Padri dovranno vivere con le regole originarie dell'Istituto e che non abbiano la "menoma dipendenza dal Rettore Maggiore delle quattro Case" del Regno di Napoli.

13. 17 aprile 1790 Napoli. Carlo de Marco comunica il Dispaccio precedente al Cappellano Maggiore, il quale per favorire i Padri napoletani aveva indirizzato una domanda al Re.
14. Luglio 1790 Pagani. Il consultore generale padre Giovanni Battista Costanzo presenta supplica al Re affinché si degni di estendere il Dispaccio del 17 aprile 1790 emanato per i Padri Siciliani, a quelli delle quattro Case del Regno di Napoli.
15. 31 luglio 1790 Napoli. Il Cappellano Maggiore, a cui il re aveva passata l'istanza, fu di parere che poteva benevolmente aderire con estendere ai Padri Missionari del Regno il Dispaccio per i Missionari di Sicilia.
16. 9 ottobre 1790 Napoli. Carlo de Marco comunica al Cappellano Maggiore che il Re ha approvato quanto proposto, ferme restando le precedenti risoluzioni del 19 dicembre 1752, 21 agosto 1779 e 22 gennaio 1780.
17. 23 ottobre 1790 Napoli. Si fece ricorso perché l'inciso del Dispaccio del 22 gennaio 1780 ingenerava dubbi. Sua Maestà prescrive che i ricorrenti debbano vivere colle regole primitive, rimanendo aboliti i regolamenti contrari a detta risoluzione, in modo particolare quello del 1780.